SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

03A11156

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2003, n. **303.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.890 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, di seguito denominati Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

CONVINTI che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO l'importanza dell'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e di assicurare la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;

TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e l'Amministrazione doganale della Repubblica di Slovenia, per la Repubblica di Slovenia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);

c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;

d) "dazi doganali ed imposte all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;

b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

CAPITOLO IV
Casi di assistenza

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.

Articolo 6

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;

b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;

d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali:

a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;

b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

CAPITOLO V
Documenti ed intelligence

Articolo 10

1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.

2. I documenti e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

CAPITOLO VI
Esperti e testimoni

Articolo 11

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale veste il funzionario dovrà deporre.

2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

CAPITOLO VII
Comunicazioni delle richieste

Articolo 12

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) il nome della Amministrazione doganale che fa la richiesta,

b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,

c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento,

d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 19 del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

CAPITOLO VIII
Esecuzione delle richieste

Articolo 13

1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:

a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure

b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorità competente, oppure

c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.

2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 14

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale,

b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale,

c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO IX
Utilizzazione e protezione delle informazioni e dei documenti

Articolo 15

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.

3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 16

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a quest'Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO X
Eccezioni

Articolo 17

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall' Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XI
Costi

Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XII
Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali convengono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e della repressione delle infrazioni doganali siano in contatto diretto.

2. Le Amministrazioni doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per regolare l'applicazione del presente Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista italo-slovena, composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XIII
Ambito territoriale

Articolo 20

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

CAPITOLO XIV
Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

2. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965, cesserà di essere applicato.

Articolo 22

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 23

Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma il 14 novembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Mario Andrea Vattani

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:

   a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
   b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
   c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
   d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
   e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati.

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

   a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
   b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano , in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
   c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3917):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 17 aprile 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, e X.

Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 2003, 18 e 24 giugno 2003.

Esaminato in aula il 30 giugno 2003 ed approvato il 1° luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2374):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 luglio 2003 e 24 settembre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

03G0327

LEGGE 6 novembre 2003, n. **304.**

Modifica all'articolo 342-*bis* del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 342-*bis* del codice civile, le parole: «qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1495):

Presentata dall'on. LUCIDI il 2 agosto 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 2001 con pareri della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 ottobre 2001, 28 novembre 2001 e 13 febbraio 2002.

Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 14 maggio 2003 con pareri della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2258):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 maggio 2003 con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 15 ottobre 2003 ed approvato il 22 ottobre 2003.

03G0332

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalvieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Carmine Ciarella;

Considerato che, in data 11 aprile 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carmine Ciarella.

Il citato amministratore, in data 11 aprile 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone).

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Corno Giovine e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Corno Giovine (Lodi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corno Giovine (Lodi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonella Pagano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corno Giovine (Lodi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisti al protocollo dell'ente in data 26 settembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lodi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19936/03.13.4 Area II EE.LL. del 6 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corno Giovine (Lodi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonella Pagano.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Codevilla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Codevilla (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Codevilla (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giulia D'Onofrio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insegnamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Codevilla (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisti al protocollo dell'ente in data 13 settembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2887/AREL PROC. 7618 del 16 settembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Codevilla (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia D'Onofrio.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzoni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Annunziato Vardè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 settembre 2003, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2393/03/GAB. del 22 settembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Annunziato Vardè.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 settembre 2003, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 282/13.2/EE.LL. del 12 settembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Bellomo.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12061

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pegintron» peginterferone alfa 2b ricombinante, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/n. 250/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pegintron» peginterferone alfa 2b ricombinante, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/131/031 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago +2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/032 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/033 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi +12 tamponi uso sottocutaneo;

EU /1/00/131/034 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/035 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago +2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/036 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi +8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/037 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi +12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/038 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/039 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/040 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/041 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi +12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/042 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi +24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/043 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/044 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/045 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/046 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/047 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/048 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/049 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/131/050 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pegintron» peginterferone alfa 2b ricombinante;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 23 settembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Pegintron» peginterferone alfa 2b ricombinante debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 15/16 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PEGINTRON peginterferone alfa 2b ricombinante, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852311/E (in base 10) - 117MGR (in base 32);

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempie + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852323/E (in base 10) - 117MH3 (in base 32);

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852335/E (in base 10) - 117MHH (in base 32);

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852347/E (in base 10) - 117MHV (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852350/E (in base 10) - 117MHY (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852362/E (in base 10) - 117MJB (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852374/E (in base 10) - 117MJQ (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852386/E (in base 10) - 117Mk2 (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852398/E (in base 10) - 117MKG (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852400/E (in base 10) - 117MKJ (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852412/E (in base 10) - 117MKW (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852424/F (in base 10) - 117ML8 (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852436/E (in base 10) - 117MLN (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852448/E (in base 10) - 117MMO (in base 32);

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852451/E (in base 10) - 117MM3 (in base 32);

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852463/E (in base 10) - 117MMH (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852475/E (in base 10) - 117MMV (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in quattro penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852487/E (in base 10) - 117MN7 (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in sei penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852499/E (in base 10) - 117MNM (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in dodici penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852501/E (in base 10) - 117MNP (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Pegintron» peginterferone alfa 2b ricombinante è classificata come segue:

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852311/E (in base 10) (in base 32) classe A nota 32 - prezzo ex factory 84,96 euro - prezzo al pubblico 140,22 euro;

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852350/E (in base 10) (in base 32) classe A nota 32 - prezzo ex factory 135,83 euro - prezzo al pubblico 224,17 euro;

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852398/E (in base 10) (in base 32) classe A nota 32 - prezzo ex factory 169,79 euro - prezzo al pubblico 280,22 euro;

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852436/E (in base 10) (in base 32) classe A nota 32 - prezzo ex factory 203,75 euro - prezzo al pubblico 336,27 euro;

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034852475/E (in base 10) (in base 32) classe A nota 32 - prezzo ex factory 254,48 euro - prezzo al pubblico 419,99 euro;

sconto obbligatorio agli ospedali dell'8,7% sul prezzo ex factory delle confezioni da 100 mcg, 120 mcg e 150 mcg.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità, praticato nei Paesi in cui viene commercializzata, e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici presso il Dipartimento dell'innovazione del Ministero della salute.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo per l'acquisizione del prescritto e, successivamente, notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 73

03A12141

DECRETO 22 ottobre 2003.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «G. Brotzu», in Cagliari ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - EX UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, in data 31 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 25 agosto 2003 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto combinato di rene-pancreas;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sardegna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas debbono essere eseguite presso il blocco operatorio situato al 5° piano del presidio ospedaliero dell'Azienda ospedaliera di Cagliari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zamboni dott. Fausto dirigente medico di secondo livello della divisione di chirurgia generale dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Frongia dott. Mauro dirigente medico di secondo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Camparini dott. Stefano dirigente medico di secondo livello della chirurgia toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Gagliari;

Addis dott.ssa Elisabetta dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Bianco dott.ssa Francesca dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Boi dott. Arnaldo dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Cabras dott. Valentino dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Cicatiello dott. Gaetano dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Dedola dott. Stefano dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Fancello dott. Gianfranco dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Meloni dott.ssa Patrizia dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Militerno dott. Giuseppe dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Serra dott. Gian Giacomo dirigente medico di primo livello della divisione chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sardegna non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2003

Il dirigente: STURVI

03A12142

DECRETO 22 ottobre 2003.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «G. Brotzu», in Cagliari ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - EX UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari, in data 14 novembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 25 agosto 2003 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto di rene;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sardegna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il blocco operatorio situato al 5° piano del presidio ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Cagliari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Frongia dott. Mauro dirigente medico di secondo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Zamboni dott. Fausto dirigente medico di secondo livello della divisione di chirurgia generale dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Camparini dott. Stefano dirigente medico di secondo livello della chirurgia toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Lilliu dott. Sergio dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Malloci dott. Stefano dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Atzori dott. Giacinto dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Usai dott. Massimo dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Murru dott.ssa Lisa dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Bianco dott. Gianfranco dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Pau dott. Antoncarlo dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Solinas dott. Andrea dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Ayyoub dott. Mohammed dirigente medico di primo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Pibiri dott. Luigi dirigente medico di primo livello della divisione chirurgia toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Ruiu dott. Giovanni dirigente medico di primo livello della divisione chirurgia toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Maxia dott. Antonio dirigente medico di primo livello della divisione chirurgia toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari;

Loi dott.ssa Assunta dirigente medico di primo livello della divisione chirurgia toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sardegna non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2003

Il dirigente: STURVI

03A12147

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 23 settembre 2003.

Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 41-*ter* della citata legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, relativo alla realizzazione di progetti innovativi nel campo della disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2003, con il quale viene ripartito il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Considerato che si ritiene opportuno favorire la realizzazione di progetti sperimentali, con particolare riferimento all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, anche in relazione alla promozione di iniziative sul territorio in stretto coordinamento tra enti locali, associazioni e privato sociale, ciò anche al fine di intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate: le istituzioni, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, le persone con disabilità e i loro familiari, come indicato tra gli obiettivi della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 con il quale è stato istituito l'Anno europeo delle persone con disabilità;

Considerate le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare, in relazione all'esigenza di sviluppare programmi e progetti che aiutino le persone con disabilità alla partecipazione alla vita del lavoro, sociale e collettiva, recuperando il massimo grado di autonomia, e di promuovere azioni specifiche per le persone in situazioni di grave non autosufficienza;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle iniziative indicate all'art. 10 della medesima legge.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. I progetti ammessi al finanziamento secondo le modalità previste dalla presente direttiva devono riguardare programmi innovativi e sperimentali concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'ampliamento di piani di azione a valenza socio-assistenziale, ed in particolare, strutture di accoglienza per persone in situazione di handicap grave, prive di adeguata assistenza familiare, anche al fine di favorirne condizioni di maggior autonomia e di vita indipendente.

2. Sono esclusi dal finanziamento i costi per la gestione dei servizi.

Art. 3.

Requisiti soggettivi e oggettivi

1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità indicate all'art. 5, da comuni, province ed altri enti territoriali, nonché da ASL, sia singolarmente che congiuntamente tra loro, in forma di consorzio od unione, con il coinvolgimento di enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), enti di patronato, società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. In caso di presentazione congiunta è necessario indicare il soggetto capofila e la forma di partenariato che verrà adottata.

2. In ogni caso, ciascun soggetto non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una domanda di finanziamento ai sensi della presente direttiva.

Art. 4.

Criteri per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva sono concessi sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) contenuti innovativi e sperimentali nella realizzazione di strutture, destinate alla cura, al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di adeguato sostegno familiare;

b) congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera;

c) tempi di realizzazione progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attività);

d) coinvolgimento, anche attraverso forme di consorzio o partenariato, di una pluralità di attori presenti sul territorio, ed in particolare associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, servizi, reti assistenziali, privato sociale;

e) congruità e coerenza del progetto presentato, con l'indicazione delle modalità e degli strumenti di valutazione e di verifica, anche in relazione alla prosecuzione delle attività dopo la prima fase di sperimentazione;

f) flessibilità e personalizzazione del progetto in termini di capacità di adeguamento ai bisogni individuali.

2. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti che hanno già ricevuto finanziamenti pubblici per la medesima finalità, fatti salvi quelli provenienti dal soggetto proponente e dai partners coinvolti nell'iniziativa.

3. Previa valutazione circa l'ammissibilità dei progetti in base ai criteri di cui ai commi 1 e 2, il cui rispetto è necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 della presente direttiva.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La richiesta di finanziamento deve a pena di inammissibilità:

a) essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura «Progetti sperimentali sulla disabilità - Anno 2003, o inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica progetti.handicap@welfare.gov.it, secondo le modalità che verranno indicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;

c) essere redatta secondo il modello allegato, che forma parte integrante della presente direttiva, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, in caso di più soggetti, dal soggetto capofila;

d) essere inoltrata unitamente agli allegati A e B, debitamente compilati, che formano parte integrante della presente direttiva;

e) indicare la stima dei tempi di realizzazione dell'iniziativa ammessa al finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi stimati necessari per il completamento di ciascuna fase;

f) indicare l'entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in valore percentuale del costo complessivo del progetto che si intende realizzare, nonché l'entità e le modalità del finanziamento assicurato dagli altri partners del progetto.

2. Alla domanda deve essere allegata, altresì, la dichiarazione di impegno alla realizzazione del progetto da parte del legale rappresentante della amministrazione proponente, nonché la dichiarazione di adesione e di partecipazione nella realizzazione del progetto da parte del legale rappresentante degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

3. La Commissione di cui all'art. 6 della presente direttiva, ai fini dell'esame della domanda, può richiedere l'integrazione della documentazione mancante, ovvero precisazioni sul progetto che si intende realizzare.

Art. 6.

Commissione tecnica di valutazione

1. L'esame delle domande presentate ai fini dell'ammissione al finanziamento è effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della presente direttiva ed è affidato ad un'apposita Commissione tecnica, nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta dal direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che la presiede, e da quattro esperti nel campo delle disabilità, di cui uno designato dall'ANCI.

Art. 7.

Elenco dei progetti ammessi al finanziamento

1. L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dalla Commissione di cui all'art. 6 della presente direttiva, è approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.

Art. 8.

Adempimenti successivi

1. Gli enti a cui è comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato trasmettono, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la convenzione secondo il modello allegato, che forma parte integrante della presente direttiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, quale accettazione del finanziamento e degli obblighi inerenti le modalità di realizzazione derivanti dalla presente direttiva.

2. Nel trasmettere la convenzione di cui al comma 1, l'ente invia altresì i seguenti documenti:

a) provvedimento di approvazione del progetto definitivo, anche in relazione alle tipologie di finanziamento assicurate dai partners;

b) estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato;

c) dichiarazione del legale rappresentante recante l'indicazione della data di avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche;

d) impegno a rispettare la normativa vigente in materia (edilizia, sanitaria, socio-assistenziale).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere eventuali ulteriori informazioni ovvero documentazioni attinenti alla realizzazione del progetto.

Art. 9.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I progetti sono finanziati fino ad un massimo del 50 per cento del costo complessivo del progetto. Gli eventuali compensi per consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell'8 per cento del costo complessivo del progetto.

2. Il finanziamento è così erogato:

a) una prima quota, pari al 20 per cento del contributo assegnato, è versata all'atto dell'accettazione da parte dell'ente beneficiario completa di tutti i documenti di cui all'art. 8;

b) una ulteriore quota, pari al 50 per cento, è versata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività diretta all'attivazione del progetto attestata nelle forme di legge dal soggetto capofila;

c) il saldo, pari al restante 30 per cento, è versato al termine della realizzazione del progetto previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o da enti a ciò delegati dal Ministero, della concreta attuazione del progetto, della conformità dell'opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia.

3. Il progetto ammesso al finanziamento ai sensi della presente direttiva deve essere concluso, in ogni caso, entro due anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento.

4. L'ente beneficiario, o nel caso di più beneficiari il soggetto capofila, entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto invia una dettagliata relazione, attestante la realizzazione dell'opera in coerenza con il progetto presentato, corredata da tutta la documentazione richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da quella attestante il rispetto della normativa vigente.

5. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo assegnato, il finanziamento è revocato con decreto del direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che dispone la restituzione delle somme già versate all'entrate del bilancio dello Stato, con i relativi interessi legali. Tali risorse sono riassegnate al capitolo di pertinenza dei progetti di cui alla presente direttiva, per la successiva assegnazione delle risorse al primo soggetto il cui progetto segue, in elenco, nell'ambito territoriale di riferimento, quelli già ammessi al finanziamento.

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 87

ALLEGATO 1

Domanda di contributo

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori - via Fornovo, 8 - Pal. A - 00192 ROMA

Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il sottoscritto.. rappresentante legale del .... con sede legale nel comune di .... provincia di .... indirizzo .... cap. .... tel. .... fax .... e-mail .... avente natura giuridica di: ....

Chiede

ai sensi della direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data .... la concessione di un finanziamento, pari a € .... (1), pari al .... per cento del costo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione del progetto, allegato alla presente domanda, il cui costo complessivo è stimato in € ....

A tal fine, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1. Il progetto per il quale si richiede il finanziamento non è stato finanziato con altri contributi pubblici.

2. Le informazioni contenute nel formulario di progetto corrispondono al vero.

Dichiara, altresì, che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, trasmetterà atto di delega, con firma autenticata o in autocertificazione.

Data ....

Firma ....

---

(1) Il finanziamento non può superare il 50% del costo complessivo del progetto.

ALLEGATO *A*

■ Scheda di presentazione del soggetto/soggetti che presentano il progetto

■ Ente titolare del progetto
Denominazione, *Ragione sociale*

____

Indirizzo della sede legale

Via______________ **Comune**__________________ **Provincia** ________

Indirizzo della sede operativa
(*da compilarsi solo se diverso dalla sede legale*)

Via ______________ **Comune**__________________ **Provincia** ________

Recapiti
Telefono ___________________________ **Fax** ____________________
E-mail ___________________________
Codice Fiscale _______________________
Partita IVA ___________________________

Altri soggetti *partner(1)*

■ Ente o organizzazione
Denominazione, Ragione sociale

____

Indirizzo della sede legale

Via______________ **Comune**__________________ **Provincia** ________

Indirizzo della sede operativa
(*da compilarsi solo se diverso dalla sede legale*) ________

Via ______________ **Comune**__________________ **Provincia** ________

Recapiti
Telefono _____________________ **Fax** _________________________
E-mail _____________________
Codice Fiscale _________________
Partita IVA ___________________

***(1)* In caso di più soggetti *partner* riprodurre la presente scheda per ognuno di essi**

ALLEGATO *B*

Formulario di progetto[2]

1. Contesto di riferimento.

1.1 Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento precisando in dettaglio se trattasi di ambito comunale (o quartiere o circoscrizione dello stesso) di ambito coincidente con il distretto socio-sanitario o di ambito zonale, provinciale o regionale.

1.2 Bacino di utenza interessato (numero potenziale delle famiglie o di persone in situazione di handicap destinatari del progetto).

1.3 Coerenza con il Piano di zona e criteri di integrazione nella rete dei servizi sociali del territorio.

2. Analisi dei bisogni e motivazioni del progetto.

2.1 Individuazione e rilevazione dei bisogni ed esigenze che si intendono soddisfare con la realizzazione del progetto.

2.2 Condizioni che garantiscono l'integrazione del progetto con la rete dei servizi del territorio.

3. Descrizione del progetto che si intende realizzare.

3.1 Localizzazione.

3.2 Interventi o servizi da realizzare, da potenziare o adeguare.

3.3 Fase progettuale.

3.4 Fasi, tempi e modalità di realizzazione.

3.5 Modalità di accesso da parte dell'utenza e modalità di partecipazione.

4. Gestione.

4.1 Indicazione delle modalità di gestione (diretta o indiretta).

4.2 Eventuale soggetto attuatore.

4.3 Eventuali partner attivi nella progettazione e/o gestione del progetto, modalità di organizzazione del partenariato e delle forme di collaborazione.

4.4 Eventuale personale previsto (indicare il numero, la tipologia, la qualificazione professionale, le modalità di impiego e i tempi settimanali di impegno).

4.5 Modalità di coordinamento con altri servizi del territorio con riferimento alla programmazione territoriale.

4.6 Collegamenti del progetto con i servizi sociali di base e con le strutture sanitarie e formative.

4.7 Tempi previsti per l'attivazione dalla data di concessione del contributo.

5. Costi.

5.1 Entità del finanziamento richiesto in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al costo previsto.

5.2 Costo totale, costo scomposto per tipologia di spesa e azioni.

5.3 Quota a carico dell'ente proponente e/o di altri soggetti partner.

6. Caratteristiche del progetto e aspetti sperimentali e innovativi dello stesso.

6.1 Descrizione degli aspetti sperimentali ed innovativi con riferimento al contesto, alla rete dei servizi territoriali, alle modalità organizzative, alle attività e ai contenuti proposti e ai risultati attesi.

6.2 Informazioni relative alla prosecuzione delle attività di funzionamento della struttura oltre la durata del progetto.

6.3 Risultati attesi e prospettive.

Il legale rappresentante

Data, ...

---

[2] Lo schema predisposto è puramente indicativo anche in relazione all'articolazione dei punti elencati e intende offrire esclusivamente una traccia ai fini della stesura del progetto sperimentale che si intende proporre.

03A12167

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 ottobre 2003.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana di Singapore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 31 gennaio 2003 con cui la Camera di commercio italiana di Singapore ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. 233/1717 del 17 ottobre 2003;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di avere svolto negli ultimi due anni una considerevole attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e una significativa attività di assistenza agli operatori economici;

Consoderato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assenti nella conferenza dei servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa della camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518;

Visto l'art. 22 del 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italiana a Singapore è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il direttore generale: CAPRIOLI

03A12063

DECRETO 23 ottobre 2003.

Riconoscimento della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca di Praga.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 31 gennaio 2003 con cui la Camera di commercio e dell'industria italo-ceca di Praga ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. 233/6626 del 21 ottobre 2003;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di avere svolto negli ultimi due anni una considerevole attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e una significativa attività di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella Conferenza dei servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa delle camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518;

Visto l'art. 22 del 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio e dell'industria italo-ceca di Praga è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il direttore generale: CAPRIOLI

03A12064

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Eldo Marche».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 29 gennaio 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «G.E. Gruppo Eldo S.p.a.»;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio e 28 maggio 2003 con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata;

Visto il decreto depositato in data 3 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.r.l. Eldo Marche», ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultima parte del citato decreto legislativo n. 270/1999;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del Comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. Eldo Marche», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Eldo Marche» sono nominati commissari i signori dott. Francesco Serao, nato a Frignano (Caserta) il 2 ottobre 1942, l'avv. Roberto Marraffa, nato a Roma il 14 novembre 1951 e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973 ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 28 maggio 2003 per la «S.p.a. G.E. Gruppo Eldo».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A12100

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. F.lli Fontana & C. Commerciale».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 29 gennaio 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «G.E. Gruppo Eldo S.p.a.»;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio e 28 maggio 2003 con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata;

Visto il decreto depositato in data 3 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.r.l. F.lli Fontana & C. Commerciale», ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultima parte del citato decreto legislativo n. 270/1999;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. F.lli Fontana & C. Commerciale», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. F.lli Fontana & C. Commerciale» sono nominati commissari i signori dott. Francesco Serao, nato a Frignano (Caserta) il 2 ottobre 1942, l'avv. Roberto Marraffa, nato a Roma il 14 novembre 1951 e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 28 maggio 2003 per la S.p.a. G.E. Gruppo Eldo.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A12101

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Netics».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 29 gennaio 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «G.E. Gruppo Eldo S.p.a.»;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio e 28 maggio 2003 con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata;

Visto il decreto depositato in data 3 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.p.a. Netics», ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultima parte del citato decreto legislativo n. 270/1999;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del Comitato di sorveglianza nella procedura della «S.p.a. Netics», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Netics» sono nominati commissari i sig. dott. Francesco Serao, nato a Frignano (Caserta) il 2 ottobre 1942, l'avv. Roberto Marraffa, nato a Roma il 14 novembre 1951 e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 28 maggio 2003 per la S.p.a. G.E. Gruppo Eldo.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A12102

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Computer Super Store in liquidazione».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 29 gennaio 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «G.E. Gruppo Eldo S.p.a.»;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio e 28 maggio 2003 con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata;

Visto il decreto depositato in data 3 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.r.l. Computer Super Store» in liquidazione, ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultima parte del citato decreto legislativo n. 270/1999;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del Comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. Computer Super Store» in liquidazione, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Computer Super Store» in liquidazione, sono nominati commissari i signori dott. Francesco Serao, nato a Frignano (Caserta) il 2 ottobre 1942, l'avv. Roberto Marraffa, nato a Roma il 14 novembre 1951 e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 28 maggio 2003 per la S.p.a. G.E. Gruppo Eldo.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A12103

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 ottobre 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione Pedrotti S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto del 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto del 17 marzo 2003, n. 201, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede in Genova, via G.B. Sasso n. 11/R;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2003 della succitata stazione di revisione, intesa ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'amministrazione a seguito di cambio di sede;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Genova con verbale in data 4 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede in Genova, via A.L. Muratori n. 28/B.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

1. Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di posto del 17 marzo 2003, n. 201, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A12062

DECRETO 21 ottobre 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione Pedrotti S.r.l., in Messina.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto del 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto dell'8 luglio 2003, n. 557, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l. con sede in Messina, contrada Roccamatore, località Villagio Tre Mestieri;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 2003 della succitata stazione di revisione, intesa ad ottenere l'approvazione dell'amministrazione per la revisione di ulteriori dispositivi di sicurezza;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla Direzione marittima di Catania, con nota in data 9 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede in Messina, contrada Roccamatore, località Villaggio Tre Mestieri.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

1. Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto dell'8 luglio 2003, n. 557, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A12066

DECRETO 21 ottobre 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione Incomar Sud S.a.s., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto del 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto del 7 agosto 2003, n. 649, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Incomar Sud S.a.s., con sede in Napoli, via Nominale n. 18;

Vista l'istanza in data 8 ottobre 2003 della stazione di revisione Incomar Sud S.a.s., con sede in Napoli, via Nominale n. 18, intesa ad ottenere l'approvazione dell'amministrazione per la revisione di ulteriori dispositivi di sucurezza;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Napoli, con verbale in data 12 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Incomar Sud S.a.s., con sede in Napoli, via Nominale n. 18.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

1. Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto del 7 agosto 2003, n. 649, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A12067

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 giugno 2003.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Accessibilità nuovo polo fieristico di Milano. (Deliberazione n. 22/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3 e 5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme transitorie;

Visti in particolare gli articoli 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi di «accessibilità metropolitana Fiera di Milano» e di «accessibilità Fiera di Milano»;

Vista la nota n. 264 del 23 giugno 2003 - successivamente integrata dalla nota n. 270 del 25 stesso mese - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso relazioni istruttorie aggiornate concernenti l'intervento di «accessibilità metropolitana Fiera di Milano» e di «accessibilità stradale Fiera di Milano», proponendo di assegnare al primo intervento un finanziamento di 110,283 Meuro a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 166/2002 e, per quanto attiene al secondo intervento, di approvare il progetto definitivo e di assegnare, a valere sulle suddette risorse, un finanziamento di 182,755 Meuro;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha, tra l'altro, dato atto della conformità del progetto definitivo di accessibilità viaria al nuovo polo fieristico di Milano alle prescrizioni del decreto legislativo n. 190/2002;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

a) in via preliminare:

che l'11 aprile 2003, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lombardia un'intesa generale quadro per regolare e coordinare le attività delle suddette amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori competenti dirette a dare attuazione al citato decreto legislativo n. 190/2002 ai fini della realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001;

che detta intesa include, tra gli interventi prioritari, le opere di accessibilità al nuovo polo fieristico in quanto da realizzare contemporaneamente alla costruzione dei padiglioni espositivi la cui conclusione è prevista per marzo 2005;

che nella suddetta intesa i finanziamenti previsti a carico delle risorse della legge n. 166/2002, rispettivamente, per il prolungamento della metropolitana (intervento comprensivo di materiale rotabile e di parcheggio di interscambio) e per le opere di accessibilità viaria vengono articolati in modo differenziato rispetto alle previsioni di spesa nel triennio 2002-2004, al netto delle disponibilità, riportate nel menzionato allegato 1 della delibera n. 121/2001, in quanto sulla prima opera vengono concentrate le risorse recate dalle leggi finanziarie 2001 e 2002;

che comunque le proposte di finanziamento formulate complessivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui alle citate relazioni istruttorie coincidono con le richiamate previsioni di spesa;

che gli interventi in questione sono riconducibili alla medesima finalità di assicurare maggiore accessibilità al nuovo polo fieristico di Milano si che appare condivisibile la compensazione di finanziamento tra le due voci, restando inalterato l'onere a carico dell'erario nel triennio considerato;

b) per quanto concerne l'intervento «accessibilità metropolitana Fiera di Milano»:

sotto il profilo infrastrutturale:

che detto intervento, come specificato nella parte dell'allegato 2 della delibera n. 121/2001 relativa alla regione Lombardia, concerne il prolungamento della metropolitana M1 e più specificatamente l'estensione della suddetta linea dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho con un tracciato che si sviluppa per circa 2,1 Km sul territorio dei comuni di Pero, ove è prevista una stazione intermedia, e di Rho, ove si attesta la stazione capolinea «Rho Fiera SFR-AC», che assolverà alle funzioni di accesso al polo fieristico, nonché a funzioni di interscambio con il servizio ferroviario regionale, con il sistema ferroviario «Alta Velocità/Alta Capacità», con il trasporto pubblico su gomma e con il traffico privato;

che l'intervento include, per un costo complessivo di 116 Meuro, l'acquisizione di materiale rotabile da utilizzare sulla nuova tratta e più specificatamente di undici treni che debbono presentare le particolari specifiche tecniche illustrate nella richiamata relazione istruttoria e che dovranno essere forniti secondo il piano di consegna di cui a detta relazione;

sotto l'aspetto finanziario:

che all'opera sono stati riservati - a valere sulle risorse recate dall'art. 145, comma 71, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 45, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - 148,40 Meuro, che sono stati in particolare destinati alla realizzazione dell'infrastruttura con apposito accordo di programma stipulato il 13 novembre 2002 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Lombardia e comune di Milano;

che il finanziamento proposto a carico delle risorse della legge n. 166/2002 vale ad integrare la copertura dell'intervento complessivo ed in particolare a fronteggiare il costo di acquisizione del materiale rotabile;

che la regione Lombardia, con nota allegata alla citata relazione istruttoria, si è intanto impegnata a garantire il finanziamento dei 5,717 Meuro che risultano necessari per integrare detto onere di acquisizione del materiale rotabile;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è stato individuato nel comune di Milano;

c) per quanto concerne in particolare l'intervento di accessibilità stradale:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che il progetto definitivo concerne il collegamento della SP 46 «Rho-Pero» e della SS33, denominata «del Sempione», tramite la realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di sei svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale;

che il nuovo collegamento è stato concepito, stante il complesso dei vincoli funzionali e territoriali, come raccordo autostradale; interessa i comuni di Pero, Rho, Milano e si sviluppa secondo il tracciato sintetizzato nella suddetta relazione istruttoria, che riporta anche le principali caratteristiche tecniche ed il «quadro infrastrutturale di riferimento»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha verificato la conformità dei suddetti progetti alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni ed al regolamento attuativo, come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 190/2002;

che il progetto è stato ricondotto alla procedura di V.I.A. regionale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che la pronuncia finale di compatibilità ambientale è stata espressa, con condizioni e prescrizioni da rispettare in fase di redazione del progetto esecutivo, dalla regione Lombardia con decreto della D.G. territorio ed urbanistica n. 974 del 30 gennaio 2003;

che per la localizzazione dell'opera è stata indetta dalla regione Lombardia - sulla base dei rapporti di collaborazione promossi, tra l'altro, con la provincia di Milano e gli altri enti istituzionali - Conferenza di servizi in ordine al progetto definitivo e che la regione ha fatto proprie le determinazioni della Conferenza stessa, integrate da determinazioni relative al nuovo tracciato di Corso Europa in comune di Rho ed alla nuova localizzazione dell'area di servizio a sud dell'autostrada A4 assunte a seguito di successive riunioni tenutesi tra gli enti interessati, mentre la provincia di Milano, in relazione agli esiti di detta Conferenza, ha emesso delibera di «riapprovazione in linea tecnica» del progetto definitivo;

che la regione, con delibera della giunta n. VII/13420 in data 20 giugno 2003, ha formalizzato la propria intesa sulla localizzazione dell'opera si sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

che la provincia di Milano ha proceduto a pubblicare, nel novembre 2002, l'avviso di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, rilevando che non sono pervenute osservazioni in termini, e che, in relazione agli esiti della suddetta Conferenza, ha provveduto, in data 22 aprile 2003, alla pubblicazione di un nuovo avviso di avvio del procedimento a seguito della quale sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati dalla realizzazione dell'opera;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella richiamata intesa generale quadro, ha fatto proprie le risultanze della suddetta Conferenza di servizi, dando atto che sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, e che il medesimo Ministero ha formulato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, la ricordata proposta di approvazione del progetto definitivo, riportando, in apposito allegato alla relazione istruttoria e con distinto riferimento alla localizzazione dell'opera ed all'avvio del procedimento di pubblica utilità, le prescrizioni che ritiene debbano essere recepite dal soggetto aggiudicatore in sede di sviluppo del progetto esecutivo, nonché esponendo le considerazioni in ordine agli ulteriori aspetti, evidenziati dai singoli soggetti coinvolti nell'istruttoria, che non ha invece ritenuto meritevoli di accoglimento;

che il predetto Ministero, in altro allegato, ha riportato le prescrizioni di ordine ambientale che ritiene debbano essere recepite dal soggetto aggiudicatore in sede di sviluppo del progetto esecutivo;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo delle opere, risultante dal progetto definitivo come integrato in relazione alle risultanze della Conferenza di servizi, ammonta a 387,14 Meuro;

che l'impegno complessivo delle Società concessionarie delle autostrade con cui si interconnettono le opere in questione è pari a 109,909 Meuro così ripartiti per tratti di competenza e sulla base delle indicazioni della regione:

(Meuro)

Società	Importo	%
Società Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso	31.195.950	31
Società Autostrada Torino-Milano	60.495.150	47
Società Autostrade	18.218.400	22
TOTALE . . .	109.909.500	100

che le citate Società individuano la copertura dei costi tramite appositi piani finanziari e che la Società Autostrade ha in proposito già stipulato con ANAS S.p.A. la IV convenzione aggiuntiva alla convenzione in data 4 agosto 1997 che, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre è in corso la stipula delle convenzioni aggiuntive con le altre due concessionarie, da approvare con le medesime modalità;

che il finanziamento proposto a carico delle risorse della legge n. 166/2002 verrà destinato, quanto a euro 30.000.000, a spese di espropri e oneri connessi e, quanto a euro 152.755.000, ad integrazione della copertura degli interventi che effettueranno le menzio-

nate Società autostradali sotto forma di contributi pubblici da attribuire con le medesime percentuali sopra riportate;

che la copertura finanziaria è in parte individuata in via programmatica e che permane comunque un «fabbisogno residuo»;

sotto l'aspetto attuativo:

che la provincia di Milano è stata individuata quale soggetto aggiudicatore ed ha curato la progettazione a livello definitivo e la redazione del S.I.A.;

che il coordinamento delle iniziative per la realizzazione delle opere è regolamentato dalla convenzione stipulata il 15 aprile 2003 tra regione, provincia di Milano, ANAS e Società autostradali;

che la regione Lombardia, con nota del 26 giugno 2003, ha comunicato che detta convenzione sarà rivista nella parte che riguarda l'eseguibilità dei lavori nelle more dell'approvazione delle convenzioni con decreto interministeriale;

Delibera:

1. *«Accessibilità metropolitana Fiera di Milano».*

All'intervento «accessibilità metropolitana Fiera di Milano», per il quale il soggetto aggiudicatore è individuato nel comune di Milano, è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 110,283 Meuro. Detto importo, da imputarsi all'anno 2004, rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

L'onere relativo viene imputato sul 3° limite di impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2004: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 10,104 Meuro.

2. *«Accessibilità stradale Fiera di Milano».*

2.1. Approvazione progetto definitivo.

2.1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti negli allegati trasmessi con nota n. 270 del 25 giugno 2003, il progetto definitivo di «accessibilità stradale Fiera di Milano» per un costo complessivo di 387,14 Meuro.

Si sintetizza di seguito il quadro finanziario:

(Meuro)

Voce	Importo
Lavori a base d'asta	222,115
Opere accessorie (*)	10,500
Espropri	30,000
Somme a disposizione	51,316
IVA	50,569
SUB TOTALE . . .	364,500
Opere compensative	22,640
TOTALE GENERALE . . .	387,140

(*) Bretella via Europa e sottopasso A4.

2.1.2. La scansione temporale della spesa è riportata nel prospetto di cui appresso:

(Meuro)

2003	2004	2005	Totale
89,34	178,68	119,12	387,14

2.1.3. Le prescrizioni citate al punto 2.1.1 e cui è condizionata l'approvazione del progetto sono riportate negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante della presente delibera e sono così articolate:

prescrizioni di carattere ambientale esposte nell'allegato 1;

prescrizioni in ordine alla localizzazione formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) con riferimento alle risultanze della Conferenza dei servizi e delle successive riunioni tra enti interessati (punto 1, dell'allegato 2);

b) con riferimento alle osservazioni formulate a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento ed alle considerazioni svolte al riguardo dal soggetto aggiudicatore (punto 2, dell'allegato 2).

2.2. Assegnazione contributo.

All'intervento «accessibilità stradale Fiera di Milano», per il quale il soggetto aggiudicatore è stato individuato nella provincia di Milano, è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 182,755 Meuro che rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e che è così articolato:

anno 2003 - 61,960 Meuro;

anno 2004 - 120,795 Meuro.

L'onere relativo alla prima annualità viene imputato sul secondo limite di impegno quindicennale previsto dal menzionato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e l'onere relativo alla seconda annualità viene imputato sul terzo limite di impegno quindicennale di cui alla norma richiamata: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 5.678.000 euro per il limite decorrente dal 2003 e di ulteriori 11.071.000 euro per il limite decorrente dal 2004.

L'assegnazione resta condizionata all'assunzione dell'onere residuo da parte del soggetto aggiudicatore: a tal fine il soggetto aggiudicatore stesso farà pervenire apposito atto formale di impegno alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché un prospetto aggiornato che evidenzi le diverse fonti di copertura del costo complessivo.

3. *Modifica delibera n. 121/2001.*

Le previsioni di spesa nel triennio 2002-2004 per gli interventi considerati nella presente delibera, riportate nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, restano modificate in correlazione a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2.

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione ai punti 1 e 2.2 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale in data 20 marzo 2003, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

4.2. Il citato Ministero provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «accessibilità stradale Fiera di Milano» approvato con la presente delibera. Il soggetto aggiudicatore provvederà a verificare che il progetto esecutivo concernente l'intervento di cui sopra sia conforme alle prescrizioni riportate negli allegati 1 e 2, dando al riguardo assicurazioni al predetto Ministero.

4.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato sistema di monitoraggio e ad assicurare un supporto adeguato a questo Comitato ai fini dell'assolvimento dei compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori previsti dalla più volte richiamata legge n. 443/2001, come modificata dalla legge n. 166/2002.

4.4. Le tariffe applicabili sulle autostrade in concessione alle società interessate alla realizzazione delle opere di accessibilità stradale al nuovo polo fieristico sono stabilite nei modi e con i criteri di legge ed in particolare sulla base delle direttive stabilite da questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con delibera 20 dicembre 1996, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni. Resta inoltre preclusa all'ANAS la possibilità di elevare automaticamente l'entità del contributo previsto per la realizzazione delle opere di cui sopra in caso di variazione dei costi rispetto alle previsioni.

Roma, 27 giugno 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 155

ALLEGATO 1

ACCESSIBILITÀ VIARIA AL NUOVO POLO FIERISTICO

Prescrizioni, condizioni e azioni di monitoraggio di ordine ambientale

1. *Prescrizioni e condizioni.*

Tema, componente o fattore ambientale	Oggetto	Rif. al rapporto di VIA	Note
atmosfera	contenimento delle emissioni in fase di cantiere	3.1.3	
idrogeologia, geotecnica	affinamento indagini idrogeologiche, idrauliche, geotecniche; eventuale adeguamento del progetto	3.2.2	
tutela delle acque	affinamenti progettuali	3.2.3	
bonifica suoli	coerenza con le operazioni di bonifica ex-Agip e altre aree contaminate	3.2.4 3.2.5	rif. attività Osserv. Amb.le
ecosistemi e piano del verde	progettazione del sistema del verde territoriale («ricucitura» Bosco in città - Parco Groane)	3.3.1	rif. attività Osserv. Amb.le
mitigazioni e compensazioni	progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione	3.7 3.3.2 3.6.5	rif. attività Osserv. Amb.le
	sovrappasso A4 a Pero	3.3.3	
rumore	estensione delle barriere antirumore	3.4.1 3.4.2	
	contenimento e mitigazione del rumore in fase di cantiere	3.4.1	
insediamenti a rischio di incidente rilevante	messa in sicurezza e piano di emergenza	3.5	rif. attività Osserv. Amb.le
paesaggio	dettaglio esecutivo manufatti e sistemazione a verde	3.6.5 3.3.2	
cantierizzazione	piano dettagliato della cantierizzazione	3.8.2	
affinamenti del progetto viabilistico	affinamenti di dettaglio in fase di progetto esecutivo e verifiche di coerenza con altri interventi nell'area	5.1.3	rif. attività Osserv. Amb.le
	localizzazione area di servizio sulla A4	3.3.4	

Il riferimento al «rapporto di V.I.A.» è al rapporto che costituisce parte integrante del decreto n. 974 del 30 gennaio 2003 con il quale la regione Lombardia - D.G. territorio e urbanistica, ha espresso la «pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999». Si allega stralcio del rapporto contenente i punti richiamati (allegato 1.a).

L'adempimento delle prescrizioni avverrà nella fase di redazione del progetto esecutivo, salvo diversa indicazione riportata nel rapporto richiamato.

2. *Piani e azioni di monitoraggio.*

Tema, componente o fattore ambientale	Oggetto	Rif. al rapporto di via	Note
atmosfera	qualità dell'aria	3.1.2	rif. attività Osserv. Amb.
qualità delle acque	acque superficiali e sotterranee	3.2.3	
rumore	clima acustico *post operam*; verifica ed eventuale adeguamento di opere e interventi di mitigazione	3.4.1 3.4.2	

Il progetto dei piani di monitoraggio dovrà essere prodotto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e trasmesso all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Dipartimenti di Milano Città e di Parabiago per la validazione tecnica, nonchè all'Osservatorio ambientale «Fiera» costituito con decreto della regione Lombardia n. 15176 del 7 agosto 2002, che provvederà a informare gli uffici regionali interessati.

All'ARPA e all'Osservatorio dovrà essere altresì tempestivamente inviata copia dei documenti prodotti con i dati ed i risultati dei monitoraggi.

ALLEGATO 1.*a*

Stralcio rapporto di VIA

Allegato al decreto n. 974 della regione Lombardia - D.G. territorio ed urbanistica datato 31 gennaio 2003 e concernente «pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999».

3. *Il quadro ambientale.*

Lo studio struttura il quadro di riferimento ambientale, con diversi livelli di approfondimento secondo le componenti esaminate, in una descrizione dello stato dell'ambiente ricettore, seguita dalla identificazione e stima degli impatti, quindi dalla definizione delle opere di mitigazione e di inserimento ambientale.

Due documenti allegati allo studio consistono:

nella descrizione del monitoraggio acustico effettuato *ante operam;*

nella evidenziazione cartografica degli interventi di mitigazione proposti.

Inoltre, studi e indagini di carattere geologico, idrogeologico, geotecnico, idrologico e idraulico, sono allegati al progetto definitivo.

Si espongono di seguito le considerazioni di merito circa le componenti ambientali esaminate dallo studio richiamando le prescrizioni e le indicazioni contenute nella «pronuncia di compatibilità Fiera» che, come evidenziato nel paragrafo 2.1, costituiscono un riferimento per le valutazioni del presente rapporto, al fine di verificarne il grado di rispondenza da parte del progetto e dello s.i.a. in esame.

3.1. Atmosfera.

3.1.1. Considerazioni sullo studio.

Richiamando l'istruttoria condotta sul progetto della Fiera e sul relativo s.i.a., è da sottolineare la necessità di disporre di un quadro completo per quanto attiene la situazione *ante operam* riferita non solo agli inquinanti tradizionali ed ubiquitari (quelli tradizionalmente misurati dalle centraline), ma anche ai microinquinanti caratteristici del traffico veicolare leggero (BTEX e MTBE) nonchè agli inquinanti primari di cui il traffico veicolare è fonte prevalente (PM10 e IPA). Un quadro significativo richiede l'effettuazione di almeno due campagne di misura nei periodi climatici più significativi (estivo ed invernale).

Lo s.i.a. in esame, anche perché redatto in tempi assai stretti, non presenta dati al riguardo, limitandosi a previsioni modellistiche riferite all'impatto aggiuntivo in termini di inquinanti tradizionali della nuova viabilità; non giunge quindi a prevedere le variazioni della qualità dell'aria a seguito della realizzazione dell'opera.

La stima delle emissioni inquinanti dovute al traffico e della loro diffusione viene effettuata nello s.i.a. mediante l'utilizzo di modelli, sia per l'ante che per il *post operam* (sul periodo di 5 anni dopo la costruzione). Gli scenari sono suddivisi in: *long term* (annuali), giornata tipo invernale, *short term.*

Nella fase *post operam* la velocità media dei veicoli nell'ora di punta, per alcuni archi, viene ipotizzata sensibilmente maggiore rispetto all'*ante operam* (es. 60÷70 km/h anziché 25÷30 km/h).

L'incremento della velocità media nelle ore di punta può comportare un miglioramento dello stato dell'inquinamento atmosferico, come conseguenza della diminuzione di alcuni fattori di emissione veicolari; tuttavia si evidenziano, negli scenari presentati nello studio, superamenti dei limiti di qualità dell'aria per taluni inquinanti oggetto delle stime.

Il nuovo Polo Fieristico è inserito in un'area definita come «zona critica», nella quale i valori di inquinamento sono i più elevati tra i diversi ambiti del territorio regionale da sottoporre al piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA); ciò porta a sottolineare ulteriormente la necessità di adottare tutte le misure idonee a contenere gli impatti negativi dell'opera in progetto sulla componente atmosfera.

Nello specifico, inoltre, costituisce elemento fondamentale e imprescindibile il corretto dimensionamento dei calibri stradali, degli svincoli e della viabilità al contorno della Fiera, affinché possa essere mantenuta la più elevata velocità di percorrenza (maggior livello di esercizio), diminuendo globalmente la produzione di inquinanti, quali polveri totali sospese (PTS, PM10 e PM2,5), ossidi di azoto, ossidi di carbonio e benzene.

In questo contesto, è altresì fondamentale — anche in vista della progettazione dei parcheggi a servizio della Fiera — garantire un transito scorrevole verso gli accessi al nuovo Polo, favorendo il raggiungimento dei parcheggi stessi e in particolare a quello di interscambio fra il trasporto pubblico e privato.

Un adeguato riassetto del sistema viabilistico è destinato ad avere un peso rilevante anche dal punto di vista della salute pubblica. A questo proposito le osservazioni degli enti locali (vedi cap. 4) non sono prive di fondamento: risulta infatti strategico il dato che emerge dallo studio del traffico, con particolare riferimento alla definizione dei volumi previsti nel tempo, dato che il loro livello di attendibilità è determinante per valutare da un punto di vista sanitario le conseguenze dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

La struttura delle connessioni in progetto presenta, nei punti di innesto con la viabilità esistente, riduzioni del numero di corsie (ad es. al ricongiungimento dell'asse di progetto con la SS33, nelle rampe di ingresso e uscita dalle autostrade, nelle immissioni alle aree a parcheggio) che possono ingenerare preoccupazione per le potenziali riduzioni dei livelli di deflusso veicolare e possibile intasamento, con conseguenti aumenti degli inquinamenti acustico ed atmosferico.

È necessario inoltre assicurare un'idonea connessione con tratti significativi quali ad esempio la S.S. 33, nonché idonei raccordi con i flussi veicolari cittadini. Pertanto è opportuno che siano rivisti dagli organi comunali i piani di traffico cittadino in concomitanza con il nuovo assetto viabilistico esterno.

3.1.2. Prescrizioni e monitoraggio.

Per quanto sopra esposto — e in considerazione dei tempi previsti dall'accordo di programma per la realizzazione dell'opera — si ritiene quindi necessario che, ad integrazione dei dati conoscitivi dello s.i.a., siano previsti ed attuati:

uno specifico e dettagliato piano di monitoraggio della qualità dell'aria [da coordinare con quello sul clima acustico dello stato di salute della popolazione], che comprenda campagne in situazione *ante-operam* (che sarà, di fatto, una situazione a cavallo tra l'*ante operam* e la fase di costruzione) e *post operam* (esercizio del sistema);

un progressivo affinamento — anche sulla base di tale monitoraggio — delle valutazioni circa le modifiche attese per tutti i parametri sopra citati;

la eventuale tempestiva definizione di adeguamenti progettuali.

Per una adeguata caratterizzazione della qualità dell'aria risulta inoltre necessario eseguire — come già espresso in diverse precedenti determinazioni dell'ARPA e delle ASL — la rilevazione, oltre che degli inquinanti «tradizionali», anche dei microinquinanti primari» quali PM_{10} ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e dei microinquinanti caratteristici da traffico veicolare leggero come toluene, xileni, benzene, etilbenzene, ecc.

3.1.3. Fase di cantiere.

Riguardo alla cantierizzazione, lo studio non riporta alcune informazioni quali il numero e il tipo di automezzi utilizzati e gli spostamenti giornalieri, e non sono di conseguenza esplicitamente stimati gli impatti di tali azioni sulla componente atmosfera.

Tuttavia sono stati previsti e definiti gli interventi di mitigazione finalizzati al contenimento delle emissioni di polveri durante la fase di cantiere.

Tali interventi devono essere integrati con le seguenti prescrizioni:

la movimentazione e il travaso di materiale polveroso dovranno essere condotte il più possibile in circuito chiuso (utilizzando impianti quali coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico etc.).

i mezzi di cantiere dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, e l'adeguato livello di manutenzione garantito per tutta la durata del cantiere; si dovrà mantenere una bassa velocità di movimento dei mezzi all'interno dei cantieri e, per il contenimento delle polveri, dovrà essere effettuata, in uscita la pulizia delle ruote con getti d'acqua;

si utilizzeranno mezzi di trasporto con volumetria più elevata possibile, al fine di ridurne il numero complessivo; l'uscita dei mezzi dal cantiere dovrà arrecare la minor interferenza possibile con la viabilità ordinaria (possibilmente evitando le ore di punta); si dovranno favorire azioni di riordino temporaneo del traffico per evitare congestione e aumento dei tempi di viaggio dei mezzi privati e pubblici di superficie, dettagliando in fase esecutiva — in accordo con i comuni — quanto in proposito previsto nello stesso s.i.a.;

i cumuli del materiale da utilizzare per opere di recupero ambientale dovranno essere situati in zone lontane dalle aree di insediamento e opportunamente protetti dagli agenti atmosferici.

Si raccomanda inoltre il rispetto di una razionale gestione della tempistica dei lavori, per evitare almeno una eccessiva sovrapposizione dei diversi cantieri presenti nell'area e la conseguente esaltazione degli impatti negativi sulla qualità dell'aria.

3.2. Ambiente idrico, suolo e sottosuolo, interferenze con aree da bonificare.

3.2.1. Caratteristiche generali dell'area.

L'opera in progetto interessa un'area a morfologia, pianeggiante, non interessata da ambiti comunali classificati sismici dal decreto ministeriale 5 marzo 1984, caratterizzata dai terreni fluvioglaciali ed alluvionali appartenenti, al livello fondamentale della pianura, di natura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa.

L'idrologia è rappresentata dal fiume Olona e dal Canale Scolmatore di Nord Ovest, che formano il reticolo principale, e da una rete idrica minore costituita da alcuni corsi d'acqua e fontanili (Fontanile Cagnola, Fontanile Gotta, Fontanile Morgana, Cavo Toiola, Fontanile Marietti, Torrente Fugone, Fontanile Triulza, ecc.) ad andamento prevalente N - S.

Il canale scolmatore intercetta e convoglia nel fiume Ticino le portate di piena dei corsi d'acqua del settore nord e nord-ovest della provincia di Milano (Olona, Seveso, Garbogera, Guisa, Lura, Nirone, ecc.).

L'ambito in questione è altresì caratterizzato dalla presenza di teste di fontanili attive ed in buono stato di conservazione soltanto nella zona ovest del comune di Rho, mentre nel settore orientale dello stesso comune e nel territorio di Pero i fontanili risultano generalmente interrati e non più attivi.

L'ambito in esame è infine caratterizzato dalla presenza di siti inquinati, coincidenti con aree industriali dismesse. Su questo aspetto si tornerà nel seguito.

3.2.2. Valutazione in rapporto all'assetto idrogeologico.

Le indagini eseguite hanno consentito di individuare un assetto idrogeologico del territorio caratterizzato principalmente da una direzione di deflusso delle acque sotterranee da NNW a SSE; una profondità della falda freatica compresa tra i cinque e i dodici metri dal p.c.; una vulnerabilità in genere molto elevata a causa della ridotta soggiacenza e dell'alta permeabilità dei terreni (si riscontra una zona a media vulnerabilità, per la presenza di orizzonti impermeabili, unicamente in territorio di Rho, a nord della linea ferroviaria un corso d'acqua principale (fiume Olona) che risulta sospeso rispetto alla superficie piezometrica e pertanto svolge un'azione di alimentazione della falda.

L'area in questione è interessata da numerosi pozzi pubblici e privati, riportati nella carta idrogeologica allegata al progetto definitivo. Le opere in progetto non interferiscono con le fasce di salvaguardia dei punti di captazione pubblici destinati al consumo umano; localmente però il tracciato si sviluppa in prossimità di pozzi privati, dei quali la studio non specifica il reale utilizzo (potabile, industriale, zootecnico).

Localmente sono previste opere in sotterraneo che interessano la falda acquifera (sottopasso a Mazzo di Rho, galleria Cerchiarello).

Nel complesso, non si rilevano elementi tali da inficiare la realizzabilità dell'opera, a condizione che vengano sviluppate, nella fase di progettazione esecutiva — qualora non già esperite — le seguenti ulteriori valutazioni di dettaglio:

approfondimento, della conoscenza dei valori relativi alle massime escursioni stagionali della falda freatica e delle quote delle piezometrie da assumere come riferimento, in rapporto alle opere in sotterraneo che possono interferire con la falda acquifera, al fine di eliminare potenziali problemi sia in fase di esecuzione (scavi in falda o in terreni bagnati) che a lungo termine (infiltrazioni e allagamenti); tali valori consentiranno di determinare o ricalibrare le soluzioni progettuali più idonee (impermeabilizzazioni drenaggi, sistema di smaltimento delle acque, consolidamento dei terreni, predisposizione di stazioni di pompaggio nei siti a maggiore rischio di allagamento);

predisposizione di ulteriori indagini idrogeologiche finalizzate ad individuare lungo il tracciato l'eventuale presenza di falde sospese, che potrebbero interferire negativamente con l'opera in esame in corrispondenza delle opere interrate;

verifica del tracciato in relazione alla presenza di aree soggette a fenomeni di esondazione e valutazione di compatibilità idraulica delle nuove opere di attraversamento dei principali elementi del reticolo idrografico (Fiume Olona), non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI), da redigere sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di piano n. 4 («criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B») ed in riferimento agli articoli 19 e 38 delle norme di attuazione del Piano stesso;

verifica della coerenza del progetto viabilistico con il progetto, in corso di approvazione, di sistemazione e rettifica del fontanile Cagnola.

In fase di esecuzione lavori dovranno se necessario essere definite in dettaglio, mediante opportune indagini, le caratteristiche geotecniche dei terreni, in ottemperanza alle disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1988 e della successiva circolare del Ministero dei lavori pubblici 24 settembre 1988, n. 30483.

3.2.3. In rapporto alla tutela della qualità delle accue.

L'obiettivo della salvaguardia qualitativa delle falde acquifere e dei pozzi esistenti nell'intorno del tracciato stradale di progetto e destinati ad uso potabile — in rapporto ai contenuti dello s.i.a. — porta alle seguenti considerazioni e conseguenti necessità di prescrizioni.

In linea generale, non è fuor di luogo ribadire che le condizioni di vulnerabilità della falda freatica impongono una particolare cura circa lo smaltimento delle acque meteoriche negli strati superficiali del terreno, ovviamente nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (cunette, tombinature, vasche di raccolta); nei tratti del tracciato dove sussistono condizioni di elevata vulnerabilità delle acque sotterranee (individuate mediante indagini idrogeologiche) dovranno essere realizzate vasche di raccolta interrate delle acque di prima pioggia, dove le acque verranno sottoposte al trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima del loro smaltimento nel terreno; queste opere potranno preferibilmente essere ubicate in corrispondenza delle piazzole di sosta per consentire l'adeguata esecuzione delle periodiche operazioni di controllo e manutenzione.

La progettazione dovrà altresì prevedere la salvaguardia qualitativa del reticolato idrico superficiale anche mediante convogliamento delle acque di pertinenza stradale nella fognatura, previa verifica dell'effettiva capacità ed idoneità recettiva dei locali collettori fognari e del sistema impiantistico depurativo. La progettazione dei tombini

tubolari relativi all'attraversamento di rogge, canali e fossi irrigui dovrà garantire la presenza di sezioni con un diametro tale assicurare la piena funzionalità delle opere in relazione delle portate di riferimento e consentire la loro periodica pulizia e i lavori di manutenzione.

Circa alcuni specifici aspetti del progetto si evidenzia che:

riguardo allo smaltimento delle acque meteoriche, lo schema proposto per il sistema di raccolta e il trattamento appare in linea generale condivisibile; il progetto prevede l'intercettazione integrale delle acque meteoriche e il loro convogliamento in corpi superficiali; non vengono documentate le portate in gioco e la loro compatibilità con la capacità dei recettori; non è chiaro se il dimensionamento delle opere sia riferito all'insieme delle acque di prima pioggia così come definite dalla legge regionale n. 62/1985 (50 m^3/ha per evento di pioggia) e così come richiede la specifica ubicazione del sito;

la raccolta e il trattamento sono previsti sia par garantire adeguata sedimentazione e disoleatura degli inquinanti derivanti dal normale esercizio della strada, sia per intercettare eventuali sversamenti di sostanze pericolose; sulla base della sintetica documentazione presentata, il progetto appare in tal senso sottodimensionato circa la capacità di trattamento la mera ritenzione idraulica per un tempo di 4 minuti è probabilmente insufficiente nel caso di sversamenti di sostanze oleose e totalmente incongrua nel caso di sversamento di sostanze idrosolubili; tali aspetti vanno pertanto chiariti in sede di progettazione esecutiva;

deve essere verificata nel dettaglio in fase di progetto esecutivo, la coerenza delle previsioni relative allo smaltimento delle acque di pioggia con il progetto di riqualificazione del fontanile Cagnola [derubricato dall'elenco dei corsi d'acqua e di fatto collettore del sistema afferente al depuratore consortile di Pero], che viene indicato come recapito della maggior parte delle acque della pavimentazione stradale; sarà inoltre opportuno affinare il dato di conoscenza sulla capacità depurativa dei bacini di laminazione previsti come vasche ottenute mediante la modellazione del terreno e caratterizzate da bassi tiranti idrici;

a seguito della delibera regionale di recepimento del PRRA (piano regionale di risanamento delle acque) nel bacino del Lambro - Severo - Olona, cui appartiene l'area in esame, è obbligatoria la laminazione delle acque meteoriche con portata massima di 20 l/sec/ha, il progetto non fornisce indicazioni al riguardo; anche questo aspetto va chiarito in sede di progetto esecutivo, valutando altresì, a tale proposito, la situazione del canale scolmatore in riferimento al suo ruolo di recettore delle acque meteoriche, ferma restando la verifica della congruenza delle opere viabilistiche con il previsto raddoppio del canale stesso.

È infine necessario definire un piano di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee, *ante e post operam*, con particolare attenzione alle interferenze ed agli effetti generati sulla falda dai tratti stradali in galleria e trincea.

Tale sistema di monitoraggio dovrà naturalmente tenere conto ed essere congruente con il sistema già operante in funzione della bonifica delle aree contaminate della dimessa raffineria.

3.2.4. Interferenze delle opere viarie con le attività di bonifica dell'ex raffineria.

Si richiama che nell'ambito degli interventi di bonifica dell'area dell'ex raffineria Agip, la Regione [D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità] ha approvato in data 28 febbraio 2002 (decreto n. 2939) integrazioni e modifiche al progetto approvato con la d.g.r. 3490/2001. Tali modifiche sono relative alla barriera idraulica (confine sud-est), ed interessano il numero e la posizione dei pozzi di emungimento, le relative portate, i dettagli costruttivi, e la nuova ricollocazione dei pozzi interferenti con il tracciato del prolungamento della linea 1 della metropolitana.

A seguito di tale atto, gli enti territorialmente interessati hanno altresì esaminato, nella sede dello specifico gruppo di lavoro, la relazione esplicativa prodotta dalla Società Agip Petroli, relativamente alle prove di pompaggio eseguite sui nuovi pozzi, all'aggiornamento finale della modellizzazione del regime idraulico dell'acquifero, ai primi campionamenti dei piezometri di controllo e al piano di monitoraggio dell'opera, demandando una valutazione globale ed esaustiva di quanto presentato alla redazione di documentazione integrativa riportante:

l'indicazione dei dati di imput della modellizzazione della barriera riferiti alle condizioni al contorno;

l'inserimento nel monitoraggio idrochimico dei piezometri MS 26- MS 28 - MS 29;

un piano nel breve e medio termine che evidenzi quali pozzi di barriera debbano essere mantenuti per il monitoraggio idrochimico, e quanti potrebbero essere distrutti dalla realizzazione delle strutture fieristiche;

la modellizzazione idrogeologica relativa allo spostamento dei pozzi per la realizzazione della tratta della MM1;

l'indicazione dei range di permeabilità che sono stati attribuiti alle diverse maglie della rete piezometrica.

La valutazione della documentazione conseguentemente prodotta dall'Azienda e la definizione di un cronoprogramma delle campagne analitiche sulle acque sotterranee risultano in corso contemporaneamente alla redazione del presente rapporto di v.i.a.

Il progetto definitivo della viabilità di accesso al Polo fieristico presenta alcune sovrapposizioni dei sedimi delle strutture viarie con alcuni pozzi della barriera idraulica e con i relativi punti piezometrici di controllo.

Il competente ufficio della regione segnala che la Eni S.p.a. - Divisione Refining & Marcheting (ex Agip Petroli) ha presentato agli Enti interessati, in data 16 gennaio 2003, il documento «Studio di fattibilità delle modifiche alla barriera idraulica per le interferenze con i progetti definitivi linea MM1 e prolungamento SP 46 Rho-Monza.».

Lo stesso ufficio provvederà, come già evidenziato durante l'incontro collegiale di cui sopra, ad adottare lo stesso iter procedimentale seguito per la traslazione dei pozzi interferenti con il tracciato di progetto della MM1, con l'adozione di un provvedimento di approvazione e di autorizzazione della variante al progetto approvato, ovvero della documentazione progettuale relativa agli spostamenti definitivi e di dettaglio dei pozzi e dei piezometri interessati dall'interferenza con le strutture viarie.

A tal fine si segnala che dovrà essere prevista la modellizzazione idrogeologica pertinente alle traslazioni occorrenti, al fine di verificare l'influenza del regime idraulico dei nuovi pozzi e piezometri a garanzia dell'efficacia e dell'efficienza dell'opera di sbarramento idraulico.

Si ritiene inoltre opportuno che sia valutata, in sede di progetto esecutivo, la possibile interferenza della prevista «vasca di trattenimento delle acque di prima pioggia», evidenziata negli elaborati grafici di progetto [16] con la «vasca di laminazione riconfigurata in funzione del cavidotto Agip per i pozzi di barriera», già contenuto nell'atto regionale di approvazione e autorizzazione della barriera idraulica di valle dell'ex raffineria.

3.2.5. Interconnessione delle opere viarie con attività di bonifica attuate e/o in corso.

La documentazione progettuale delle opere viabilistiche di accesso al Polo fieristico evidenzia in alcuni casi la presenza nei terreni superficiali di materiali di riporto (frammenti di laterizio, ecc.), in particolare in prossimità dell'area dell'ex raffineria. Occorre che tali materiali, nel caso di una loro movimentazione, siano smaltiti in discarica o inviati al recupero, in ottemperanza al decreto legislativo n. 22/1997 e al decreto ministeriale 28 febbraio 1998.

È altresì evidente che eventuali terreni provenienti da scavi operati all'interno del sedime dell'ex raffineria per la costruzione delle opere viarie, dovranno essere riutilizzati attraverso la loro ricollocazione all'interno della stessa area ex Agip, ovvero smaltiti in idonea discarica, in quanto trattasi di terreni bonificati attraverso il raggiungimento degli obiettivi di bonifica desunti dall'analisi di rischio assunta nell'ambito delle modalità previste per l'accelerazione dei progetti di bonifica per la relizzazione del nuovo Polo fieristico, così come approvato nel progetto definitivo di bonifica (d.g.r. 3490/2001).

La struttura regionale «Bonifica delle aree contaminate» ha inoltre effettuato un'analisi di comparazione delle aree interessate dal progetto della viabilità con i siti contaminati o potenzialmente contaminati inseriti nella banca dati e nell'anagrafe dei siti stessi.

Tale verifica ha consentito di evidenziare, come del resto segnalato nello s.i.a., due siti:

area in prossimità dell'angolo nord-est dell'area dell'ex raffineria, di proprietà delle società R.F.I. e Trenitalia, di pertinenza dell'Impianto Formazione Treno di Milano Fiorenza, in comune di Rho,

[16] V. il n. 6 nella Tav. 5 - Planimetria ubicazione opere idrauliche.

interessata dalla presenza di rifiuti nel sottosuolo, per la quale l'amministrazione procedente (Comune), ha provveduto a convocare opportuna Conferenza di servizi per l'esame del Piano di caratterizzazione, di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999, presentato dalle Aziende, nel corso della quale gli Enti presenti, territorialmente interessati hanno espresso parere favorevole, fornendo le necessarie prescrizioni e indicazioni per la realizzazione di quanto proposto, la cui conclusione è stata convenuta entro la fine del 31 marzo 2003; l'approvazione e l'autorizzazione del piano di caratterizzazione verrà formalizzata attraverso l'adozione di apposita determina da parte del comune di Rho;

area di pertinenza del punto di distribuzione di carburante della Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sita nell'area di servizio «Pero Sud» dell'Autostrada «A4 Milano-Torino», nel comune di Pero di proprietà della Società IP interessata da una contaminazione di idrocarburi nel sottosuolo e nelle acque di falda, per le quali sono già state attivate da parte del comune di Pero le procedure finalizzate alla bonifica dell'area, attraverso l'esame in sede di Conferenza di Servizi del Piano di caratterizzazione, successivamente integrato, relativo alle indagini ambientali previste nel sito interessato dell'evento di contaminazione.

Si richiama inoltre che, nell'ambito della realizzazione delle infrastrutture stradali, non è da escludersi a priori l'individuazione di altri siti contaminati lungo il tracciato in progetto, a causa della significativa presenza di strutture industriali in parte soggette a quella riconversione e riqualificazione territoriale a cui è vocato gran parte del territorio in questione.

In tal caso, i siti individuati dovranno essere oggetto di indagine geologica finalizzata ad individuare la natura e l'estensione delle sostanze inquinanti presenti (superficie, profondità, concentrazione ai diversi livelli, interferenze con le acque sotterranee ecc.) ed i necessari preventivi interventi di bonifica dei luoghi, da attuarsi con le modalità e le procedure di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e al decreto ministeriale n. 471/1999.

3.2.6. Realizzazione degli interventi sulle reti in sottosuolo.

È opportuno richiamare come sia nei programmi della giunta Regionale definire a breve norme che regolino le modalità di erogazione dei servizi locali di interesse economico generale, prevedendo in particolare per le aree di nuova edificazione, che insieme alle opere tradizionali di urbanizzazione primaria si considerino anche gli altri servizi che trovano allocazione nel sottosuolo. Si tratta di evitare che il proliferare di interventi che interessano il sottosuolo dia luogo, in assenza di una preventiva pianificazione, a diseconomie e disagi per la frequente presenza di lavori sulle arterie interessate.

Ciò vale certamente per il progetto della viabilità di accesso al Polo fieristico, per il quale occorre pertanto — nella fase esecutiva — una programmazione di dettaglio dell'uso del sottosuolo, che preveda la realizzazione di cunicoli, trincee e similari polifunzionali (luoghi fisici in manufatto e prefabbricato adatti a contenere una pluralità di reti nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza), introducendo elementi di economicità di medio-lungo periodo (facilità di installazione, gestione e manutenzione), di prevenzione di situazioni di disagio (reiterate effrazioni della sede stradale) e di propulsione di nuove tecnologie di intervento e di infrastrutture ad alto valore aggiunto e a ridotto impatto.

3.3. Ecosistemi, sistema del verde e rapporto col Parco agricolo Sud Milano.

3.3.1. Sistema del verde territoriale.

Il sistema viabilistico in progetto è localizzato su aree di fatto intercluse da grande viabilità, ferrovie e aree industriali, in cui le aree agricole sono residuali e non si individuano elementi significativi sotto il profilo ecosistemico.

Dati questo stato *ante operam* e il complesso delle trasformazioni previste nell'area — preso atto degli interventi di mitigazone proposti nello s.i.a. e più o meno strettamente relativi al contorno dell'opera in progetto — l'inserimento della nuova arteria nel contesto descritto non può che fare riferimento alla successiva progettazione e realizzazione di un progetto di «sistema-del verde», che può ragionevolmente avere come obiettivo la «ricucitura» e la ricomposizione del territorio compreso tra la periferia nord-ovest di Milano («Bosco in Città») e il Parco delle Groane, mediante la costruzione di aree e fasce boscate, sia per ricostruire elementi di naturalità, sia per impedire la realizzazione di nuove aree urbane o produttive destinate ad aumentare una pressione già estremamente elevata sull'area.

Tale obiettivo — che non è l'immediato oggetto della proposta progettuale e dello s.i.a. in esame — discende tuttavia dallo stesso accordo di programma sul Polo Fieristico, è esplicitamente indicato nella «pronuncia di compatibilità Fiera», risponde agli obiettivi del Piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia, ed è esplicitamente richiesto dagli Enti locali (v. al successivo cap. 4).

Per tale progetto — che dovrebbe andare al di là anche di una «compensazione» degli impatti e puntare ad un complessivo e significativo aumento della biodiversità locale al contorno del Polo fieristico — si possono fin d'ora indicare azioni quali:

l'acquisizione, mediante accordi tra i diversi attori pubblici e privati coinvolti dalla realizzazione della nuova Fiera, delle grandi aree intercluse, attualmente ad uso prevalente agricolo, da riconvertire a bosco; si può fare riferimento in particolare all'area posta tra lo svincolo di accesso alla fiera, la SS33, la tangenziale ovest e l'abitato di Cerchiate; a quella tra l'abitato di Cerchiate e la A4; all'area tra lo scalo Fiorenza e il carcere di Bollate (ricercando qui una «coabitazione» con il parcheggio d'interscambio);

l'effettuazione di interventi di miglioramento ambientale (recupero e manutenzione) lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei fontanili presenti nell'area oggetto d'intervento ed in particolare del fiume Olona, secondo le schede tecniche allegate al PTCP di Milano (Repertorio B);

realizzare accordi con il Parco Agricolo Sud Milano per il recupero e la manutenzione delle aree dei fontanili presenti in prossimità del polo fieristico;

ridurre, per quanto possibile, la dispersione della luminosità artificiale al fine di incrementare la biodiversità locale (in particolare l'avifauna notturna) e limitare i danni alla vegetazione prossima mediante alberature ad alto fusto e riduzione della trasmissione verso l'alto della luce artificiale.

3.3.2. Progettazione di dettaglio degli interventi di mitigazione.

Per quanto concerne gli interventi proposti nello s.i.a. — più strettamente legati alla mitigazione degli impatti del progetto viabilistico — occorre che essi siano preceduti dalla redazione di un dettagliato progetto pilota di sistemazione arborea ed arbustiva con elevata densità in modo da formare grandi masse arboree, completo di piano di governo e di manutenzione, riferito al particolare contesto ambientale di inserimento (es. superfici tra i rami di svincolo).

Si osserva inoltre che le superfici sottostanti i viadotti possono rappresentare luoghi favorevoli all'abbandono indiscriminato di rifiuti con conseguente formazione di aree di degrado; pertanto si suggerisce e si propone di ricercare la possibilità di individuare funzioni da assegnare — attraverso un piano di utilizzo, riqualificazione e di manutenzione — a tali aree.

3.3.3. Sovrappasso di Pero sulla A4.

Può essere sviluppata in questa sede la previsione di realizzazione del sovrappasso alla A4 in - corrispondenza del triangolo compreso tra la ferrovia MI-TO e l'asse della linea a.c. in progetto, al fine della connessione delle aree verdi poste sui due lati dell'autostrada, ivi compresa la riqualificazione a verde del sovrappasso stesso, come richiesto dal comune di Pero ed esplicitamente indicato dalla «pronuncia di compatibilità Fiera».

Dati la localizzazione e il significato di tale connessione funzionale, si ritiene opportuno che in Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto viabilistico si giunga almeno alla risoluzione circa l'impegno a concretizzare l'intervento, mentre la tempistica e l'individuazione delle risorse finanziarie possono essere differite a fasi successive.

3.3.4. Area di servizio sulla A4.

Un altro tema da considerare qui è quello che deriva dalla localizzazione dell'area di servizio sul lato sud (direzione Milano-Venezia) della A4, con riferimento alla proposta del progetto definitivo e alle due soluzioni alternative contenute nella documentazione integrativa.

L'area proposta dal progetto definitivo rientra in un ambito di transizione agricolo/naturalistico come definito dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Riguardo a quest'area, prevalentemente agricola, è da segnalare che:

il PTCP della provincia di Milano vi ha individuato numerose teste di fontanili attivi e non, con ampie fasce boscate e diffusi filari e siepi, ed ha pertanto definito l'ambito di rilevanza naturalistica e paesistica;

nella cartografia della rete ecologica (individuata dallo stesso PTCP come progetto strategico paesistico-territoriale da perseguire),

è individuata come ganglio secondario ove, pur in presenza di livelli di naturalità modesta, le modalità d'intervento ammesse rispondono al principio della riqualificazione e le nuove edificazioni, che possono ulteriormente frammnentare il ganglio, sono da evitare;

è segnalato come barriera infrastrutturale l'attuale sedime della A4; gli interventi relativi devono essere mirati verso una sua permeabilizzazione tramite gli interventi individuati nel «Repertorio B» del PTCP;

sono stati individuati corpi idrici superficiali da riqualificare.

Pertanto si ritiene che l'ipotesi localizzativa del progetto non sia da perseguire, andando ad interferire in un ambito che, pur non presentando attualmente elevati livelli di naturalità, mostra buone opportunità di riqualificazione ambientale e di costituire un ruolo importante per la rete ecologica provinciale.

Nella «ipotesi localizzativa1» il PTC del Parco agricolo Sud Milano individua l'ambito come area di coltivazione di cave nella «ipotesi 2» lo stesso PTC definisce un'area di tutela e valorizzazione paesistica.

Per queste due ipotesi il progetto di rete ecologica del PTCP della provincia di Milano non prevede nessun ruolo particolare.

La realizzazione della nuova area di servizio sulla A4 lato sud, in sostituzione di quella attualmente esistente in prossimità dello svincolo n. 3, pur non essendo strettamente legata al progetto della viabilità di accesso alla Fiera, è comunque inclusa tra le problematiche connesse alla realizzazione del complesso degli interventi di accessibilità all'area fieristica. Si ritiene pertanto possibile rimandare la questione ad un successivo approfondimento, anche in specifica e separata procedura approvativa/autorizzativa pur fin d'ora evidenziando che tra le due ipotesi di rilocalizzazione formulate, risulta maggiormente perseguibile la «ipotesi 2» mentre la «ipotesi 1» risulta non preferibile a causa della sovrapposizione con la previsione di realizzazione del sovrappasso alla A4 e con le determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi il progetto preliminare delle opere viabilistiche di accesso alla Fiera [17].

3.4. Rumore.

3.4.1. Considerazioni sullo studio.

La aree residenziali maggiormente interessate al progetto infrastrutturale si trovano nelle aree vicine a Pantanedo, in quelle di Cerchiarello, nella zona dopo la galleria artificiale prima dello svincolo n. 3, circa alla progressiva km 2+250, presso l'area di insediamento del carcere di Bollate, nel comune di Arese vicino allo svincolo n. 6.

Anche se la documentazione è adeguata per molti aspetti a descrivere la previsione dell'impatto acustico prodotto dalle nuove infrastrutture in progetto, tuttavia non sono indicati i criteri con i quali sono state scelte le sette postazioni presso le quali sono state eseguite le rilevazioni fonometriche. La localizzazione del punto di misura PR1, in corrispondenza al tratto di infrastruttura in progetto che si troverà in galleria, potrebbe servire per verificare il miglioramento rispetto alla situazione attuale a causa del percorso in galleria, e cioè schermato, del traffico sulla SS 33 che, invece, si svolge attualmente in superfice.

La posizione scelta per il punto PS6 sembra non essere quella ottimale per rilevare le variazioni nei livelli di rumore che si avranno in seguito all'entrata in esercizio della nuova infrastruttura. Sarebbe stato utile avere dati, derivanti da misure relative ad una postazione vicina alle cascine indicate come ricettore R32 poste nelle aree affiancate all'autostrada A8 Milano-Laghi.

La postazione PS2 sembra fortemente dominata dal rumore da traffico ferroviario e non si comprende quale tipo di valutazione dovrebbe fornire in relazione al progetto infrastrutturale in esame.

I dati del monitoraggio acustico riportati relativi al punto PR1 oltre al valore del livello continuo equivalente orario, di grande interesse ed utilità, riportano anche colonne di dati relativi al SEL, alla media, al massimo, al minimo che sono inutili ai fini della valutazione. Sarebbe stato piuttosto preferibile riportare i livelli percentili. Anche per gli altri punti PS1-PS6. sono riportati i valori orari di SEL, Lmin, Lmax, Peak che non hanno utilità.

Vengono riportati i dati del monitoraggio in PR1 per una settimana e in altre sei postazioni PS1-PS6 i dati sono riferiti a misure di 24 ore. Nella documentazione non viene esplicitato se esiste qualche legame o sovrapponibilità tra le sette postazioni nelle quali sono state effettuate le misure (rappresentate nell'elaborato PD-SIA005-MA-1.dwg) e qualcuno dei 32 ricettori (indicati nella mappa PD-SIA003 -CA-1.dwg) per i quali sono state effettuate le stime previsionali. Anche per questo aspetto, come per altri relativi alle descrizioni da fornire per le stime previsionali dei livelli sonori era necessario conformarsi alle indicazioni alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. VII/8313 che fornisce indicazioni su come rappresentare le situazioni *ante operam* e *post operam*.

I livelli di pressione sonora ai ricettori sono stati stimati tramite un modello di calcolo che non si trova in commercio e non vengono forniti i dettagli dei dati utilizzati come input, come invece richiede la d.g.r. appena sopra citata.

Vengono utilizzati sia per lo scenario 2002 che per quello 2012 le stesse composizioni percentuali dei flussi veicolari. Per alcuni aspetti la velocità individuata per i calcoli potrebbe essere sottostimata. Nello studio si riporta una tabella che esprime gli scostamenti tra valore misurato e valore stimato tramite i calcoli. Nel punto PR1, posizione nella quale le misure sono state protratte per una settimana, viene riportato un valore che è di quasi tre dB superiore a quelli misurati.

Sono riportate nell'elaborato PD-SIAOO3-CA-1.dwg stime che, dopo l'entrata in esercizio e la messa in opera delle barriere acustiche, forniscono valori di livello continuo equivalente di periodo superiori ai limiti: R11, R12, R13, R15, R21, R22, sia per il periodo diurno che per quello notturno mentre per i ricettori R3, R10, R14, R15, R18, R19, R20 al 4° piano, R26 al 5° piano, R27 al 7° piano, R28, R29, R30 ed R31 al 5° piano il superamento dei limiti è previsto per il solo periodo notturno.

Per quanto riguarda i livelli continui equivalenti previsti per la situazione *post operam* vengono stimati anche gli obiettivi che secondo lo studio sono raggiungibili se vengono realizzati interventi che non fanno parte del progetto. Dall'analisi delle stime si può osservare che mentre per i ricettori R1, R2, R3, R8,R9,R10, R14 si avrebbero solo piccoli miglioramenti nel caso che vengano realizzati i sistemi di mitigazione «aggiuntivi ma non compresi nel progetto», le differenze tra le due situazioni con un diverso grado di bonifica acustica cominciano ad essere significative (circa tre dB) per i ricettori R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18, R20, R21 R22, ma sarebbero notevoli (7÷8 dB) per i ricettori R19, R29.

A tale proposito occorre rilevare che dalla relazione sembra dedursi che fanno parte del progetto e saranno installate barriere per una lunghezza di 3.780 m, mentre per altri 660 m [360 m sulla A4 in direzione Torino, 150 m sulla rampa dello svincolo n. 3 dalla A4 all'accesso est della Fiera, e 150 m (che si afferma essere in fase di progettazione) sulla rampa dello svincolo n. 3 di collegamento con la variante di Cascina Merlata e l'asse SP46 - SS 33] non è chiaramente specificato se verrà realizzata l'installazione.

Nella relazione si sostiene che «sarà necessario porre sul tavolo della discussione l'opportunità di intervenire su tratte esterne alla gestione provinciale» con riferimento agli schermi acustici da installare, e in alcuni casi le barriere sono semplicemente ipotizzate, senza l'impegno preciso e vincolante ad installarle. Occorrerà che la Conferenza dei Servizi si interessi del problema. Si ritiene necessario garantire la costruzione delle porzioni di barriere sulle infrastrutture stradali esistenti e riguardanti le modifiche infrastrutturali comprese nel progetto, senza che ciò sia conteggiato tra gli oneri imposti dal decreto ministeriale 29 novembre 2000 riguardante i piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto.

Vi è la necessità che il monitoraggio acustico dopo l'entrata in esercizio della nuova infrastruttura venga effettuato nelle postazioni già oggetto di misura (PR1 e PS1 ÷ PS6) ed in ulteriori tre postazioni — da determinare sentito preferibilmente il parere dell'Agenzia Regionale ARPA — che potrebbero essere in vicinanza ai ricettori R23, R27, R32.

Rispetto alla situazione *ante-operam* si avranno in corrispondenza ad alcuni tratti delle nuove infrastrutture significativi miglioramenti a causa del fatto che si hanno percorsi in trincea o in galleria.

Nella relazione si riporta la valutazione che per le aree poste nelle tratte a sud-est (aree nelle quali si trovano i ricettori R25 - R28) il superamento dei valori limite che si avrà in periodo notturno è da imputare all'autostrada A4 già in esercizio.

La barriera sul lato sud dell'autostrada A8/A9 nel comune di Arese, prevista per la protezione delle aree con la presenza dei ricettori R20, R21, R22 sembra non sufficientemente lunga ed andrebbe estesa per ottenere l'attenuazione del rumore per un più ampio angolo di visuale che comprende tratti, che si trovano vicini ai ricettori sopracitati, della medesima Autostrada A4.

---

[17] V. nota della D.G. infrastrutture e mobilità della giunta regionale n. 51.2002.2233 del 5 febbraio 2002.

Non sono previste mitigazioni in fase di cantiere. Una delle situazioni nelle quali si potrebbero avere significative interferenze per quanto riguarda le immissioni di rumore è quella del cantiere del lotto B, in corrispondenza del progettato svincolo n. 3 per le aree a sud della A4 ed in corrispondenza dei ricettori R26, R27.

3.4.2. Prescrizioni e attività di monitoraggio.

La realizzazione del progetto di nuovo collegamento tra la SP 46, la SS 33 e la viabilità di accesso al nuovo polo fieristico Rho-Pero, se realizzata con i sistemi di mitigazione previsti nel progetto, può comportare un impatto acustico che può ritenersi accettabile.

Oltre alla realizzazione delle opere (barriere acustiche fonoisolanti/fonoassorbenti) e dei sistemi (asfalti fonoassorbenti) già compresi nel progetto occorre:

a) che siano realizzate le barriere poste lateralmente alle infrastrutture autostradali esistenti e che, possibilmente, gli oneri di installazione di tali barriere non gravino sulle spese da attuare per l'attuazione del decreto ministeriale 29 novembre 2000;

b) che sia attuato un monitoraggio *post-operam* per le postazioni già individuate ed utilizzate, oltre che in altre tre postazioni localizzate in aree residenziali quali ad esempio le aree che comprendono i ricettori R23, R26, R27, R32;

c) che sia verificato il corretto dimensionamento, in termini di lunghezza, delle barriere ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente, a seguito di specifici monitoraggi e di conseguenti dettagliate analisi dell'impatto acustico prodotto dalla nuova infrastruttura;

d) il monitoraggio e le verifiche indicate alle lettere *b)* e *c)* che precedono deve essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in esercizio del nuovo sistema infrastrutturale o delle porzioni principali dello stesso.

I comuni, competenti ai sensi della legislazione vigente in materia di controllo dall'inquinamento acustico, dovranno verificare che il soggetto titolare/gestore dell'infrastruttura, dopo l'entrata in esercizio, adempia alle prescrizioni sopra riportate.

3.5. Salute pubblica e rapporto con insediamenti a rischio di incidente rilevante.

La componente salute pubblica non è stata specificamente trattata nello studio. Le connessioni con tale componente sono in genere implicitamente evidenziate nelle parti relative ad altre componenti (atmosfera, rumore).

Anche il presente rapporto ne tratta insieme a tali componenti.

Nel settore nord-ovest dell'area interessata dal progetto è presente un insediamento industriale a rischio di incidente rilevante, nelle cui vicinanze sono stati previsti rami di svincolo verso la A50 (tangenziale ovest) e la zona cittadina di Rho; preso atto di quanto contenuto in merito nel quadro di riferimento progettuale dello s.i.a., occorre che sia dato concreto seguito — se non già avvenuto — da parte dell'azienda e del comune al piano di messa in sicurezza e di emergenza della viabilità e dei parcheggi fiera, previa analisi di compatibilità del piano stesso.

3.6. Paesaggio.

3.6.1. Richiamo agli atti precedenti: la «pronuncia» sul Polo fieristico.

Sotto il profilo paesistico, occorre particolarmente sottolineare che il progetto in esame va considerato tenendo conto delle osservazioni, suggerimenti e prescrizioni già espressi in sede di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione del Polo fieristico (decreti n. 661 del 21 gennaio 2002 e n. 17302 del 24 settembre 2002).

Nel tempo intercorso fra i due decreti sopracitati, che - per inciso - riguardano la valutazione delle opere da realizzare all'interno di quello che si è schematicamente definito come «recinto fieristico», l'Ente Fiera si e adoperato per modificare, anche sulla base di specifici rilievi che erano stati formulati sotto il profilo paesistico-architettonico, il progetto originariamente presentato (v. decreto n. 661/2002).

Sulla base degli esiti di un concorso di progettazione indetto dall'Ente Fiera è stato predisposto il progetto rispetto al quale sono risultati «adeguatamente affrontati gli aspetti progettuali riferiti al complesso delle opere interne al recinto fieristico e comunque tali da configurare un sostanziale miglioramento del progetto» (v. decreto n. 17302/2002).

Occorre inoltre tener presente, nel valutare l'effetto che potrebbe essere prodotto dalla realizzazione del sistema di accessibilità, il possibile «effetto annullamento percettivo» della struttura Fiera.

In sostanza, se si è giunti a definire un progetto dei padiglioni espositivi che si connota con un segno certamente evidente, e per certi aspetti «forte», nella trama paesistico-territoriale nella quale si colloca, sarebbe poco coerente rischiare di annullarne la percezione.

Non pare paesisticamente sensato che un «elemento» di qualità venga nascosto o mascherato anziché segnalato e reso, se possibile, più evidente.

Ciò detto, la valutazione paesistica che viene di seguito formulata assume come criterio guida gli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), ed attribuisce una particolare rilevanza alle relazioni reciproche tra gli «oggetti» (il recinto fieristico ed il sistema di accessibilità) che si collocano su questo brano del territorio lombardo, tenendo conto dei vincoli di tipo funzionale-cinematico per la realizzazione di un efficiente sistema di mobilità.

3.6.2. Il contesto a vasta scala ed il Piano territoriale paesistico regionale.

Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità di questo paesaggio si riferivano «... all'organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il senso pieno della campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere geometrico del disegno dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori ...».

Oggi, la situazione di queste aree, poste in prossimità dell'alta pianura, è radicalmente mutata anche in conseguenza delle generali trasformazioni del paesaggio agrario degli ultimi decenni che hanno riguardato il mutare dell'organizzazione agricola e, conseguentemente, della struttura agraria e territoriale.

Questa fascia di territorio è connotata da un paesaggio costruito, edificato per larghissima misura, che si caratterizza per la ripetitività anonima degli artefatti, peraltro molto vari e complessi nonché dall'elevata complessità del sistema della mobilità che «disegna» fortemente il contesto territoriale.

Gli indirizzi di tutela del PTPR per queste aree della periferia metropolitana, assumono come necessario «... in questo panorama caotico e ambiguo ... trovare elementi ordinatori di un nuovo paesaggio costruito, pena la totale indifferenza percettiva e l'appiattimento dei valori estetici».

3.6.3. L'ambito di intervento ed il progetto della viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico.

Se in generale il contesto più vasto è connotato dalla situazione paesistico territoriale sopra descritta, per la quale a partire dal progetto Fiera sono ipotizzabili opere di riqualificazione territoriale/ambientale complessive, l'ambito d'intervento connesso alla realizzazione del sistema di viabilità/accessibilità è caratterizzato da una situazione di «marginalità e degrado» di aree dismesse da precedenti attività che sono racchiuse - come già sottolineato - in un «recinto» delimitato autostrade e ferrovie (compresa la linea ad alta capacità di prossima realizzazione).

Il progetto prevede che alcuni assi stradali siano potenziati o riqualificati (tangenziale ovest, SS 33, svincolo autostrada dei Laghi, svincolo A4 - accesso sud-est Fiera), mentre le nuove opere sono sostanzialmente quelle relative al viadotto in lato est (dalla A4 alla A8/9), al tratto - parte in galleria - a sud dei padiglioni fieristici ed al nuovo tracciato in lato ovest. In relazione alla considerazione degli aspetti paesistici che connotano l'ambito d'intervento, lo s.i.a. in esame ne tiene conto segnalando esplicitamente i contenuti ai quali riferirsi, sia in relazione al PTPR che al PTCP della provincia di Milano.

3.6.4. Percezione e visibilità del «recinto fieristico» dagli assi esistenti e dal nuovo sistema della mobilità.

Le aree interessate dal complessivo progetto Fiera hanno una buona visibilità pubblica dai principali assi viari e ferroviari esistenti e tale visibilità sarà, per certi versi; ulteriormente accentuata dai nuovi interventi infrastrutturali previsti nel progetto viabilistico.

Nella valutazione paesistica delle possibili interferenze negative tra assetto paesistico delle aree e il nuova sistema della mobilità occorre riferirsi a parametri ed indicatori progettuali e, di contesto

che contribuiscano a definire un complessivo progetto intrinsecamente coerente, dove le singole parti non confliggano fra loro (sotto il profilo estetico-percettivo) ma costituiscano un insieme armonico.

Oggi, ancorché non ancora compiutamente realizzata, la fiera con i suoi padiglioni va considerata come un elemento della struttura paesistico/territoriale di quest'ambito: elemento al quale in qualche misura occorre riferirsi poiché l'ambito non è, e non sarà, uno spazio libero sul quale collocare delle infrastrutture.

Il tema che si affronta è di una certa complessità poiché, a fronte di rigidi vincoli alla progettazione del nuovo sistema, che deve però tener conto dei vincoli funzionali posti dalle infrastrutture esistenti (altezze dal piano campagna, raggi di curvatura), si deve prestare una particolare attenzione ad evitare che le infrastrutture della mobilità non si costituiscano come elementi che «assediano», accerchiandole in una sorta di cappio, le strutture dei padiglioni fieristici.

Ciò che occorre verificare alla scala dell'ampia percezione del contesto è relativo alla possibilità, o meno, che si realizzi una «valorizzazione percettiva» reciproca tra recinto fieristico con i suoi padiglioni e sistema di accessibilità.

3.6.5. Valutazioni e suggerimenti.

Dall'esame delle relazioni e degli elaborati di progetto emerge che in lato sud (dalla A4 nel tratto tra l'intersezione con la SS 33 la barriera Ghisolfa in direzione Torino) viene sostanzialmente mantenuta l'esistente possibile visione dell'ambito fieristico e quindi, non essendo previste opere in rilevato, la vista del prospetto principale della Fiera non dovrebbe venir nascosta/mascherata dalla nuova viabilità.

Per quanto riguarda il lato est occorre invece segnalare che la realizzazione del viadotto, con la sua rilevante emergenza dal piano campagna, può costituire un elemento di disturbo nella possibile percezione delle strutture della Fiera (che — si è detto — vale la pena vengano viste anziché nascoste) da un modesto tratto della A4.

Al riguardo va peraltro segnalato, per converso, che il nuovo asse di collegamento tra la tangenziale ovest e la A8/9 (di cui il viadotto è una parte) consentirà una visione dell'area Fiera, da una posizione migliore poiché sopraelevata dal piano campagna, ad un maggior numero di utenti.

Un elemento di possibile intrusione visuale può invece essere costituito dalla realizzazione della linea ferroviaria ad alta capacità (in lato ovest della Fiera): l'emergenza dal piano campagna di questa infrastruttura può costituirsi come una sorta di «muro» invalicabile alla vista.

Ciò premesso, appare utile rinviare alla progettazione esecutiva la soluzione di alcuni aspetti, per così dire di finitura, che dovranno essere approfonditi e precisati al fine di meglio cantemperare le esigenze funzionali dell'accessibilità al polo fieristico con quelle di una generale riqualificazione complessiva delle aree interessate a questa vasta trasformazione.

In particolare il progetto esecutivo dovrà sicuramente prevedere [in coerenza con quanto già evidenziato al paragrafo 3.3 trattando della necessità di riqualificazione ecosistemica del contesto] che per tutte le aree residuali (a margine o all'interno delle nuove rotatorie, intercluse tra rampe, ai piedi di viadotti) sia dettagliato un progetto di sistemazione a verde in modo tale che questi ambiti non siano considerati come reliquati negletti ma parte organica del progetto della viabilità.

Una particolare attenzione dovrà altresí essere prestata alla scelta, nel progetto esecutivo, dei materiali da utilizzarsi nelle finiture delle spalle dei viadotti e delle pareti in rilevato, delle forme e dei cromatismi degli eventuali rivestimenti degli impalcati dei viadotti e di tutti quegli elementi che definiscono l'immagine «infrastrutturale» delle opere d'arte che costituiranno l'insieme del sistema di accessibilità alla Fiera.

3.7. Interventi di mitigazione.

Gli interventi di mitigazione previsti consistono, in sintesi, in:

misure di mitigazione e compensazione in fase di cantiere: sistemi di controllo delle acque; recupero della funzionalità agricola dei terreni impegnati dai cantieri; eventuali interventi su terreni inquinati; contenimento delle emissioni in atmosfera;

interventi di mitigazione e compensazione in fase di esercizio: opere di presidio idraulico; sistemazione della rete idrografica locale; opere a verde; interventi di inserimento paesaggistico; opere di protezione acustica.

I criteri di definizione, le caratteristiche degli interventi e le modalità di esecuzione sono adeguatamente descritti nello studio, sia in relazione che con elaborati grafici [18].

Per quanto riguarda l'inserimento paesistico-ambientale essi, in linea generale, rispondono alle indicazioni della «pronuncia di compatibilità Fiera», relativamente ai contenuti della «scheda 3 - Sistema del verde» del rapporto di v.i.a. allegato al decreto di pronuncia, in riferimento alle «aree di mitigazione afferenti al sistema della viabilità».

Riguardo alla previsione di un «progetto complessivo del sistema del verde interno ed esterno al sedime fieristico», ovvero di un collegamento tra le aree a Parco a sud e a nord dell'ambito del Polo fieristico (Parco Sud Milano, Bosco in città, Parco delle Groane), lo studio, pur accennandovi, non ritiene di approfondire l'argomento, ritenendolo di fatto non legato solo all'opera viabilistica in esame ma inserito in un più ampio contesto di interventi di trasformazione territoriale.

Di questo tema in rapporto al quadro generale di attuazione dell'a.d.p. Fiera, si tratta comunque nel presente rapporto in relazione alle componenti ecosistemi e paesaggio (v. 3.3 e 3.6).

Analogamente, specifiche indicazioni e prescrizioni circa l'approfondimento di azioni e interventi di mitigazione, nonché azioni di monitoraggio, sono esposti trattando delle singole componenti ambientali (rumore, atmosfera, ambiente idrico) e della cantierizzazione.

3.8. *Cantierizzazione e approvvigionamento dei materiali.*

3.8.1. Approvvigionamento dei materiali.

Si prende atto che la realizzazione del progetto comporta un sostanziale pareggio tra sterri e riporti, e che pertanto non è necessaria l'apertura di cave «di prestito» né l'approvvigionamento da cave attive. Il fabbisogno di materiale inerte viene quindi soddisfatto riutilizzando, almeno per la formazione dei rilevati, esclusivamente materiale proveniente dallo scavo delle gallerie e delle trincee. Non sono tuttavia fornite esplicite indicazioni sulle caratteristiche tecniche di tali terre di scavo.

In ogni caso, non si evidenzia una significativa interferenza con le previsioni del piano cave della provincia di Milano.

Non è superfluo richiamare l'attenzione sulla normativa regionale (l.r. n. 14/1998) che consente il riutilizzo senza obblighi, entro il cantiere di produzione, del materiale litoide di risulta proveniente da scavi autorizzati, mentre prevede particolari obblighi nel caso di asportazione del materiale al di fuori del sito.

Per quanto riguarda le prospettate alternative di localizzazione dell'area di servizio sul lato sud della A4 [19], va segnalato che quella indicata come «ipotesi 1» insiste su un'area inclusa nel piano cave provinciale di Milano [«PE1- Cava Bossi-Pero»], il che definisce una precisa destinazione d'uso, superabile solo con l'approvazione di una variante al piano provinciale stesso.

Tale ipotesi progettuale va comunque attentamente riconsiderata, anche in considerazione del fatto che la Provincia di Milano sta procedendo all'adozione del nuovo piano cave.

3.8.2. Cantierizzazione.

Non si avvisano elementi di contrarietà circa la localizzazione prevista per i tre cantieri principali e per i sei operativi, né significative osservazioni sul cronoprogramma dei lavori presentato ad integrazione dello s.i.a.

Dovrà tuttavia essere dettagliato un piano di cantierizzazione tenendo conto, oltre che dei criteri generali esposti nello studio, dei seguenti elementi:

circa l'ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere:

l'eventuale localizzazione in zone di rispetto di pozzi per uso potabile è subordinata ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; è da escludere la collocazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999); si dovrà porre, in ogni caso, la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, e lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi;

---

[18] V.s.i.a., cap. 2.7 e relativi allegati grafici.

[19] V. documentazione integrativa allo s.i.a.

al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, al termine dei lavori le aree occupate dai cantieri dovranno essere, se necessario, oggetto di bonifica, prima dell'accurata e tempestiva sistemazione finale;

al fine della tutela della salute per i lavoratori e per la popolazione, dovrà essere condotta un'analisi puntuale delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l'indicazione: dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, anche nell'arco delle 24 ore; delle emissioni previste in termini di rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico; delle conseguenti misure di mitigazione e protezione attive e passive; delle possibili sovrapposizioni degli effetti di cantieri contemporaneamente operativi;

riguardo alla documentazione di appalto, è necessario che vi siano inseriti precisi e vincolanti impegni a:

limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;

contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche con la realizzazione di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri;

attivare tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo e disciplinare l'emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsuperficiale qualora ne sia previsto l'aggottamento;

l'organizzazione dei cantieri della viabilità dovrà inoltre essere coordinata con quella degli altri cantieri che già operano od opereranno contemporaneamente nell'area (padiglioni fieristici, fontanile Cagnola, ferrovia a.c., ecc.), per minimizzare la somma degli effetti negativi ed eventualmente sfruttarne possibili sinergie (es. opere di mitigazione del rumore).

In fase di costruzione si dovrà anche porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, soprattutto attraverso una opportuna scelta e verifica di dettaglio, in coordinamento con i sindaci, degli itinerari dei mezzi di rifornimento.

5.1.3. Circa il quadro progettuale.

Il progetto viabilistico appare definito non solo nel rispetto della normativa tecnica di settore (geometrie sicurezza, ecc.) ma anche nell'obiettivo di un adattamento ad uno stato *ante operam* oggettivamente complesso, tale da non lasciare ragionevole spazio alla ricerca e valutazione di vere alternative. Il sistema di connessioni previste, sia sul livello principale che con la viabilità locale, appare complessivamente raggiungere un soddisfacente equilibrio fra la necessità di non aumentare a dismisura l'occupazione di suolo con un elevato numero di svincoli e quella di garantire una buona accessibilità sia alle arterie stesse che al Polo fieristico.

Date le osservazioni emerse da parte degli enti locali riguardo ad alcuni elementi del progetto, e segnatamente la riduzione dell'area occupata dallo svincolo n. 6, come chiesto dal comune di Milano, nonché la necessità di verificare nel dettaglio la coerenza delle opere viabilistiche con altri interventi in via di attuazione nell'area [es. rettifica del corso del fontanile Cagnola], si ritiene che tali elementi, in quanto non contenenti significative modificazioni del progetto, possano essere rimandati alla conferenza di servizi per l'approvazione del definitivo ovvero al progetto esecutivo.

In particolare, si potrà evidentemente perseguire la minimizzazione dell'area d'ingombro dello svincolo menzionato, adeguando di conseguenza l'estensione delle opere di mitigazione del rumore, ferme restando le considerazioni e le indicazioni esposte sulle altre componenti ambientali.

Una considerazione va esposta in merito ai flussi di traffico stimati negli scenari temporali di progetto, anche in riferimento alle osservazioni e critiche avanzate dai comuni (v. cap. 4).

Come già esposto al par. 3.1, si sottolinea ancora come la stima dei volumi di traffico previsti assuma un valore determinante per le valutazioni ambientali, in particolare per quanto riguarda le componenti atmosfera e rumore e i conseguenti riflessi sulla salute pubblica.

In tal senso si ritiene opportuno perseguire un ulteriore affinamento delle stime stesse, per poter fornire adeguate risposte e rassicurazioni alle amministrazioni e alle comunità locali.

Per quanto riguarda il progetto collaterale della nuova area di servizio sulla A4 - lato sud, sulla base delle considerazioni esposte in 3.3, poiché la sua realizzazione è comunque inclusa tra le problematiche connesse alla realizzazione del complesso degli interventi di accessibilità all'area fieristica, si ritiene possibile ed opportuno rimandare la questione ad un successivo approfondimento, anche in specifica e separata procedura approvativa / autorizzativa.

ALLEGATO 2

ACCESSIBILITÀ VIARIA AL NUOVO POLO FIERISTICO

PRESCRIZIONI PROGETTUALI ED IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE

1. *Indicazioni e determinazioni espresse nell'ambito della Conferenza di servizi e dei successivi incontri tenutisi, per quanto di competenza, tra gli enti interessati.*

Si riportano qui di seguito le prescrizioni che, con riferimento a dette indicazioni e determinazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto debbano essere recepite dal soggetto aggiudicatore in sede di sviluppo del progetto esecutivo, con la precisazione che, a quanto specificato dal predetto Ministero, le prescrizioni così proposte sono state mantenute nella formulazione più aderente alla documentazione prodotta dalle varie amministrazioni e dai soggetti interessati:

con riferimento al tracciato di Corso Europa dovrà tenersi conto degli esiti del tavolo attivato in data 6 febbraio 2003 tra il soggetto aggiudicatore, gli enti interessati ed il proprietario delle aree interessate. In caso di individuazione di un nuovo tracciato dovrà provvedersi alla stipula di una apposita convenzione tra i soggetti interessati;

con riferimento alla localizzazione dell'area di servizio posizionata sul lato sud dell'autostrada A4 in prossimità del previsto svincolo dovrà tenersi conto degli esiti dell'incontro del 10 febbraio 2003 tra la regione Lombardia, provincia di Milano, comuni di Rho e Cornaredo, Autostrada Torino-Milano S.p.A.;

svincolo 6: le opere di attraversamento alla A8 devono garantire la possibilità di un futuro ampliamento dell'autostrada e di complanari al servizio dello svincolo. L'esecuzione deve essere studiata in modo da garantire sempre quattro corsie per senso di marcia;

il dimensionamento della rete idraulica per lo smaltimento delle acque meteoriche va fatto ipotizzando un tempo di ritorno di 100 anni e non di soli 20;

svincolo 6: la pavimentazione della corsia di accelerazione e decelerazione delle rampe deve essere realizzata con un pacchetto di 70 cm così suddivisi: A) 4 cm strato di usura drenante; B) 6 cm strato di binder, C) 15 cm strato di base; D) 25 cm strato di misto cementato; E) 20 cm strato di fondazione in misto granulare;

svincolo 6: la pavimentazione delle rampe deve essere realizzata con un pacchetto di 65 cm così suddivisi: A) 4 cm strato di usura drenante; B) 6 cm strato di binder; C) 15 cm strato di base; D) 20 cm strato di misto cementato; E) 20 cm strato di fondazione in misto granulare;

svincolo 6: il progetto esecutivo dovrà recepire una soluzione che, per quanto riguarda le rampe, dovrà garantire manovre in sicurezza scegliendo tra le varie ipotesi possibili quella maggiormente compatibile con le esigenze funzionali dello svincolo stesso;

autostrada A4: eventuali strutture di copertura effettuate per mitigazione ambientale, del tipo a galleria artificiale dovranno presentare una luce interna netta di 22,50 m per carreggiata;

svincolo 3: gli andamenti planimetncì di alcuni rami dello svincolo (ad esempio VB29,VB27VB31) dovranno rispettare nel limite del possibile i limiti del 5% in salita e 6% in discesa (CNR n. 90 del 15 aprile 1989);

svincolo 3: gli andamenti planimetrici dei rami dello svincolo dovranno nel limite del possibile rispettare quanto richiesto dalla CNR 83/90 e comunque mai presentare valori di raggio inferiori ai 50 m (adeguamento ramo VB29). Vanno inserite curve di transizione fra i rettifili e le curve circolari;

autostrada A4: la sovrastruttura delle rampe e del collegamento dovrà essere costituita da una pavimentazione avente come minimi la seguente composizione: A) 4 cm strato di usura drenante; B) 6 cm strato di collegamento; C) 15 cm strato di base; D) 25 cm strato di fondazione in misto cementato; E) 20 cm strato di fondazione in misto granulare;

nelle sezioni tipo vanno inseriti n. 4 tritubi in PET del diametro 50 mm;

opera 12 sotto l'autostrada: le fasi di cantierizzazione dovranno garantire una velocità di 80 km/h e la sezione trasversale tipo dovrà essere riveduta per quel che attiene la dimensione trasversale delle corsie, dello spartitraffico, delle barriere di sicurezza;

barriere di sicurezza: si dovranno verificare le larghezze degli spartitraffico nei confronti delle larghezze di funzionamento delle barriere metalliche, uniformando l'adozione di un'unica tipologia di barriera nelle sezioni in sede naturale e su opera d'arte e prevedendo uno strato legato nello spartitraffico al posto del misto granulare stabilizzato;

andranno installati dispositivi di ritenuta omologati ai sensi delle vigenti norme e dovranno essere garantiti i franchi minimi per il corretto funzionamento di tali dispositivi di ritenuta sia in corrispondenza delle opere d'arte che per il margine interno;

debbono essere sempre previste le barriere di protezione stradale in corrispondenza delle spalle delle opere d'arte;

deve essere garantito in qualsiasi punto della piattaforma un franco altimetrico relativo ai sottopassi sia dell'asse autostradale sia dei rami di intersezione di svincolo, pari ad almeno 5,00 m, così come il franco altimetrico relativo ad opere di sovrappasso al sedime autostradale;

con riferimento all'A4, l'asse autostradale dovrà risultare privo di ostacoli planimetrici tali da precludere l'eventuale allargamento a 4 corsie + emergenza. Si richiede quindi fascia di rispetto di 45,00 m in asse all'attuale spartitraffico, fatta eccezione per zona svincolo 3 in cui la piattaforma può essere limitata a 32,64 m;

con riferimento al tratto Milano Serravalle deve essere prevista una doppia corsia di uscita per il ramo della tang. Ovest di collegamento con la SS 33, la rotatoria 1 ed il polo fieristico, per consentire il flusso veicolare su 2 corsie distinte e rendere migliore all'utente la valutazione della segnaletica vista la presenza di più uscite a distanza ravvicinata;

dovranno essere garantite tutte le manovre di scambio tra la Sp 46 e l'A8 fino alla realizzazione e attivazione della variante Varesina;

dovranno essere recepite nei progetti esecutivi le reti tecnologiche esistenti poste nel comune di Arese e interferenti con la viabilità in progetto;

dovranno essere formalizzate le intervenute concertazioni fra il progetto di regimentazione idraulica del Fontanile Cagnola e la viabilità in progetto;

dovranno programmarsi le fasi di accantieramento delle opere al fine di assicurare durante l'intera durata dei lavori una gestione controllata del traffico;

si ritiene, preso atto della realizzazione delle barriere antirumore, che gli enti interessati debbano predisporre la realizzazione di sistemi antirumore per completare il piano di mitigazione;

si chiede di evitare l'eventuale esproprio della S.S. n. 33 nel tratto tra via Manzoni e Figino nel territorio di Pero in quanto il comune vuole derubricare a strada comunale detto sedime;

il progetto esecutivo include un piano dettagliato per la distribuzione degli accessi e con le valutazioni di tutte le opere da adottare per garantire l'accesso alle proprietà durante la realizzazione dell'intero piano viabilistico lungo la S.S. n. 33;

piano di cantierizzazione: si dovrà redigere un Piano di cantieristico viabile che, verificando la domanda attuale e futura dei residenti, integri la qualità e quantità di mezzi d'opera, delle maestranze, dei tecnici e dei mezzi di supporto legati alla realizzazione delle opere viabilistiche;

piano di cantierizzazione: si sensibilizza la provincia sull'opportunità di sviluppare in collaborazione con la vigilanza urbana il piano viabilistico della cantierizzazione per consentire la separazione tra veicoli privati e automezzi/macchinari legati alle lavorazioni di cantiere;

si dovrà effettuare lo spostamento della cabina di decompressione gas metano posta nell'area destinata a svincoli adiacenti alla Tangenziale Ovest;

nel progetto esecutivo dovrà essere prevista la presenza di un sistema di assorbimento e filtraggio dei fumi e delle polveri da attuare per evitare gli effetti dell'inquinamento ambientale dell'aria nelle aree adiacenti la galleria artificiale interrata;

svincolo 1: si prescrive l'inserimento di una rotonda al termine dell'accesso Fiera e lo stralcio della viabilità parallela alla via Buonarroti che saranno oggetto di miglioramenti/variazioni in seguito all'appalto dei parcheggi;

svincolo 1 (flusso in uscita da Fiera): prevedere uscita da Fiera verso Tang. Ovest a 2 corsie separate in modo da avere la corsia di dx che si affianchi alla rampa che conduce in Tang. evitando l'interscambio;

svincolo 1: si prescrive lo spostamento della rotatoria situata sullo spigolo Sud-Ovest del Nuovo Polo secondo lo schema 3 presentato da Sviluppo Sistema Fiera nella Conferenza di Servizi;

svincolo 1: si prescrive l'inserimento di una rotonda al termine della strada di accesso a Fiera parallela alla TAV;

svincolo 3 (manufatto di sottopassaggio A4): separare i percorsi per chi viene dalle due direzioni (Rho-Monza e rotatoria svincolo interna a sedime Fiera) fino almeno all'affiancamento della A4;

verificare, nel progetto esecutivo, la possibilità di realizzare una rampa separata che intercetti i visitatori Fiera provenienti dall'A4 direzione Venezia prima dell'immissione da Cascina Merlata ed indipendentemente da essa;

svincolo 4: si prescrive, in luogo dell'eliminazione dell'uscita diretta in direzione tang. Ovest, la realizzazione di un'immissione sulla Rho-Monza in direzione tang. Ovest nel tratto compreso tra l'uscita per la rotatoria Sud-Est Fiera e l'immissione in Rho-Monza, eliminando la strada di interconnessione tra la rotatoria Fiera Nord-Est e Sud-Est;

svincolo 5: per preservare i posti auto a raso per i visitatori Fiera, si prescrive che venga recepita per l'area un'unica soluzione planimetrica che comprenda la viabilità di accesso al parcheggio d'interscambio;

reti teonologiche: si prescrive l'inserimento dei mancanti seguenti sottoservizi tecnologici Fiera nella progettazione esecutiva: *a)* zona fermata TAV lato area Triulzia: scarico acque nere comparto Nord Fiera, tubazione di allacciamento all'acquedotto di Milano per l'acqua potabile Fiera, cavi di media tensione interrati provenienti dalla sottostazione elettrica in area Triulzia; *b)* zona svincolo 3: recapito acque bianche Fiera provenienti da vasca di laminazione verso torrente Cagnola; *c)* zona galleria artificiale: recapito acque bianche Fiera verso Olona;

eseguire interventi costruttivi solo al termine delle opere di bonifica/messa in sicurezza;

garantire la laminazione delle portate immesse nei ricettori in modo da renderle compatibili con gli stessi e soddisfare i requisiti (20 L/Sec/ha) previsti dal vigente PRRA;

evitare le interferenze con la barriera idraulica ex Agip per preservarne l'efficienza;

si prescrive l'adozione di un sistema di trattamento quantomeno delle acque di prima pioggia;

l'attraversamento della sede ferroviaria (linea Milano-Torino e Milano-Gallarate dovrà rispettare i criteri di cui all'istruzione n. 44/a e l'istruzione n. IGST/970012/F del 13 gennaio 1997) e dovrà essere idoneo alla sistemazione delle linee ferroviarie in dipendenza della realizzazione dell'A.C. Torino-Milano e della fermata Rho-Pero della linea A.C.;

le barriere stradali di sicurezza da posizionare sul viadotto nel tratto di affiancamento della nuova viabilità ai binari di «racchetta» dell'IDP Fiorenza, dovranno essere della classe massima prevista dal decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici emanato il 3 giugno 1998 relativo all'omologazione e impiego delle barriere stradali di sicurezza;

l'altezza tra piano del ferro dei binari e intradosso del viadotto non dovrà essere inferiore a 6,80 m;

le strutture in elevazione (pile, spalle) dovranno essere realizzate ad una distanza superiore a 3,50 m dall'asse del binario più vicino;

la distanza minima tra i pali T.E. e gli spigoli più vicini (a qualsiasi quota) dell'impalcato del viadotto dovrà essere pari ad almeno 2/5 dell'altezza fuori terra dei pali T.E.;

l'impalcato del viadotto dovrà essere realizzato in modo da garantire l'ispezionabilità a tutti gli elementi strutturali che lo compongono;

le pile dei viadotti ricadenti in area IDP Fiorenza non dovranno essere posizionate lungo gli allineamenti degli adiacenti binari tronchi;

i parapetti di protezione del viadotto stradale dovranno avere un'altezza di almeno 2,00 m dal piano stradale di cui la parte inferiore per almeno 1,00 m del tipo cieco, la rimanente parte potrà essere non cieca ma costituita da rete metallica di protezione a maglie adeguate in conformità alle specifiche istruzioni;

lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dagli impalcati stradali dovrà avvenire senza interessare la proprietà e il corpo stradale ferroviario;

nella progettazione esecutiva della viabilità dovrà essere sempre garantita la posa, attraverso le pile del viadotto compreso tra via De Gasperi in Rho e lo scalo Fiorenza, del condotto di ricezione delle acque reflue derivanti dall'insediamento Fiera, dai pozzi di bonifica AGIP e dalla zona industriale di Mazzo e dell'altro condotto necessario per veicolare le acque meteoriche della medesima frazione al collettore principale di conferimento al fiume Olona delle portate di pioggia volanizzate;

dovranno essere garantiti gli spazi fisici per collocare i collettori delle acque nere e meteoriche ove questi dovranno sottopassare a valle della via De Gasperi le opere stradali e fiancheggiare in parallelo le stesse nell'ex area Triulzia;

si dovranno prevedere, sulla base dei risultati dello studio per la valutazione del rischio per impatto archeologico, interventi preliminari nelle aree a maggior rischio (Area A-B-C-E-F) con sondaggi stratigrafici concordati con la D.L. finalizzati alla valutazione dell'effettiva consistenza archeologica del sito;

nelle restanti aree si richiede la presenza in corso d'opera di operatori specializzati che operano sotto il diretto controllo della Soprintendenza per la sorveglianza dei lavori di escavazione;

andrà garantito uno scarico nel fiume Olona non superiore ai 5 mc/sec;

la rete irrigua consortile non dovrà essere interessata da scarichi di qualsiasi provenienza;

tutte le opere consortili che andranno demolite o danneggiate durante i lavori dovranno essere ripristinate con elementi in cls armato secondo le prescrizioni ed indicazioni del consorzio;

le opere di attraversamento sul reticolo idrografico devono essere progettate nel rispetto dell'art. 19 del PAI «Opere di attraversamento»;

svincolo 1: nelle vicinanze dell'azienda Rhodengas vanno verificate le seguenti osservazioni: *a)* adeguate forme di protezione invalicabili dai mezzi in transito; *b)* monitoraggio delle condizioni di rischio e di danno potenziale dell'azienda, per escludere situazioni di incompatibilità; *c)* specifico piano per la gestione dell'eventuale emergenza in fase di esercizio da parte del soggetto gestore dell'infrastruttura;

dovrà assicurarsi la compatibilità con la variante alla S.S. n. 233 «Varesina» attualmente in progettazione;

la linea Metropolitana risulta essere una preesistenza, nel progetto definitivo è riportata solo nella planimetria generale area Triulzia, va riportata nell'esecutivo sui profili, le sezioni oltre che sulla planimetria (georeferenziazione). Le opere di fondazione dei manufatti della viabilità non dovranno modificare le condizioni di carico geostatico previste per le opere di prolungamento della MM1;

le gallerie a singolo binario da Pero allo scalo Fiorenza vanno considerate come preesistenti (galleria pari completata entro il 31 ottobre 2003, dispari entro il 31 maggio 2004);

opera 18: andrà posticipata la realizzazione dopo luglio 2004, al fine di permettere il completamento delle strutture interne delle opere a cielo aperto del manufatto fiorenza;

opera 18: i pali delle pile dei viadotti dovranno essere realizzati ad almeno 2 m di distanza dalle paratie del manufatto e delle gallerie;

opera 13, 18, 20: i pali delle pile dei viadotti andranno realizzati il più distante possibile dalle gallerie a foro cieco realizzate con scudate, ad una distanza comunque non inferiore ai 2 m;

opera 13, 18, 20 dalla testa palo fino alle quote corrispondenti all'estradosso inferiore delle gallerie (indicate in seguito), tutti i pali delle pile dovranno essere provvisti di camicia metallica per annullare gli attriti laterali nella prima parte del loro sviluppo;

opera 12: il comportamento delle paratie del sottopasso all'A4, sovrastante le gallerie della MM1 non deve modificare le condizioni geostatiche al contorno delle gallerie;

opera 12: il fondo scavo delle paratie deve distare dall'estradosso superiore delle gallerie di una quantità pari ad almeno il diametro delle gallerie della MM1.

2. *Osservazioni formulate da parte dei soggetti interessati all'opera in esame a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, effettuata dalla Provincia di Milano.*

Si riportano qui appresso le prescrizioni che, con riferimento a dette osservazioni e alle deduzioni svolte al riguardo dal soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto debbano essere recepite dal soggetto aggiudicatore stesso in sede di sviluppo del progetto esecutivo:

in fase di progetto esecutivo dovrà tenersi conto, mediante un adeguato piano di cantierizzazione, delle esigenze di coordinamento tra le attività realizzative del tratto viario relativo al collegamento tra le due rotonde in area Triulzia, e i tempi di previsto smontaggio degli alloggi provvisori di cantiere già installati, funzionanti ed operativi per le maestranze di cantiere per la realizzazione dei nuovi padiglioni;

in fase di progetto esecutivo, per la stessa area di cui in precedenza, dovrà tenersi conto, mediante un adeguato piano di cantierizzazione, delle esigenze di coordinamento tra il mantenimento dell'accesso al cantiere Fiera dalla via pubblica (via Grandi a Mazzo di Rho) per tutta la durata dei lavori, e il mantenimento di un percorso di accesso al sottovia alle ferrovie in corso di costruzione;

in fase di progetto esecutivo, mediante opportuno coordinamento, dovrà mantenersi l'accesso all'area di cantiere per la realizzazione dei nuovi padiglioni in prossimità dello sviluppo sull'autostrada A4 per tutto il periodo di cantierizzazione della viabilità;

nel rifacimento, da effettuarsi a cura del soggetto aggiudicatore, della recinzione dell'area lato via Buonarroti, dovranno essere mantenuti tutti gli accessi attualmente presenti, il cui mantenimento in via definitiva sarà subordinato alla futura tipologia degli stessi in relazione alle norme del codice della strada, la cui attuazione farà capo all'ente proprietario della via Buonarroti medesima;

in fase di progetto esecutivo dovrà limitarsi l'allargamento dell'accesso al deposito CAM, senza modificare i confini meridionali per le parti attualmente di proprietà dell'ENI;

la definizione delle aree di compensazione è rimessa all'Osservatorio ambientale della regione Lombardia, in esito all'istruttoria di V.I.A. condotta a cura della regione Lombardia;

nella progettazione esecutiva dovrà essere prolungato il «braccio» dell'incrocio fra la via F. Borromeo e corso Europa per consentire l'accessibilità all'area denominata «Ariaperta» per chi proviene da Rho e Pero. Per quanto riguarda l'accesso alla suddetta area da sud, dovra prevedersi un'uscita in mano destra dalla rampa di accesso alla tangenziale ovest in direzione sud, da valutarsi da parte dell'ente proprietario della strada in relazione alle opere che saranno attuate sulla suddetta area;

il cavo MT dell'ENEL dovrà passare, lungo la via Buonarroti, nel tratto interessante la Soc. Camfin S.p.a., nella fascia espropriata stradale già individuata nel progetto definitivo;

in sede di realizzazione della nuova S.S. n. 33 del Sempione dovra essere ripristinato e garantito l'accesso allo stabilimento di proprietà della CAM Immobiliare S.p.a., Camfin S.p.a. e CAM Petroli S.r.l. dalla medesima S.S. n. 33 del Sempione. L'accesso dovrà essere realizzato in maniera tale da garantire l'ingresso e l'uscita contemporanea di mezzi pesanti ed autoarticolati;

procedersi alla sistemazione delle interferenze indicate dalla CAM Immobiliare S.p.a, Camfin S.p.a. e CAM Petroli S.r.l. provvedendo in sede esecutiva attraverso opportuni sopralluoghi, accordi e procedure a definire i dettagli delle opere di rifacimento;

dovrà provvedersi, in sede di concordamento delle fasi costruttive delle opere, da parte del soggetto esecutore dei lavori, a fornire i programmi dettagliati delle varie fasi lavorative, così da consentirne il coordinamento con le attività insediative in essere.

03A12030

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, nel giorno 17 ottobre 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

I P.R.A. citati, causa intervento tecnico di aggiornamento alle rete informatica, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata del 17 ottobre 2003.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDC del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A12065

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 27 ottobre 2003, n. **511049.**

Attuazione per il 2003/2004 dell'Accordo-quadro siglato il 30 aprile 2001 tra l'ex Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto per il commercio con l'estero e la Conferenza dei rettori delle università italiane.

Finalità.

L'Accordo-quadro siglato tra l'allora Ministero del commercio estero, l'Istituto per il commercio estero e la Conferenza dei rettori delle Università italiane si inserisce nella politica di internazionalizzazione del Ministero che mira a rafforzare la strategia di sistema-paese mediante il coordinamento delle attività promozionali e il concorso di soggetti pubblici e privati.

A questa logica rispondono gli accordi di programma con le regioni, gli accordi di settore con le associazioni di categoria e gli accordi con altri soggetti (sistema camerale in Italia e all'estero), attraverso i quali si punta ad una programmazione congiunta ed al co-finanziamento al 50% di iniziative promozionali. In un'ottica di internazionalizzazione, l'Accordo-quadro con la Conferenza dei rettori delle università, siglato nel 2001, ha come finalità primaria l'integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese per favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la ricerca e la formazione. Tale integrazione mira, in particolare, da un lato, ad accrescere le competenze di imprenditori, manager e tecnici in tema di processi di internazionalizzazione e, dall'altro, ad accompagnare le imprese nella sperimentazione di nuove strategie per l'internazionalizzazione. Inoltre, il sostegno pubblico all'attività congiunta fra università ed impresa si propone di favorire l'inserimento delle PMI nelle collaborazioni con l'estero avviate dalle università e di ampliare le possibilità di implementazione all'estero di progetti innovativi e di brevetti.

L'Accordo-quadro, tenendo conto delle specifiche finalità e delle peculiarità del sistema universitario italiano, demanda (art. 3) al Ministero il compito di individuare le priorità, le risorse e le procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti. Lo stesso art. 3 stabilisce che la valutazione dei progetti sia realizzata con l'apporto di un Comitato costituito *ad hoc* (art. 4), in cui siedono i rappresentanti del Ministero delle attività produttive, della Conferenza dei rettori delle università, dell'Istituto per il commercio estero e del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Comitato di valutazione».

Alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'Accordo per il periodo 2003/2004 dovrà farsi riferimento al co-finanziamento di progetti congiunti «sistema universitario - sistema imprenditoriale», in conformità alle indicazioni contenute nella presente circolare.

1. *Contenuti e priorità dei progetti.*

I progetti, presentati da università, singole o associate, in collaborazione con associazioni di imprese, distretti industriali, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca pubblici e privati ed altri enti devono mirare a sviluppare rapporti delle università con i

sistemi produttivi e i distretti industriali, nonché con i parchi tecnologici italiani e stranieri, nell'ambito dell'internazionalizzazione del sistema produttivo.

Tale obiettivo comprende lo sviluppo di una progettualità comune tra università, imprese e gli altri soggetti interessati — in primo luogo l'ICE —, al fine di un maggior coinvolgimento del sistema universitario nella individuazione dei fabbisogni di conoscenza e formazione delle imprese in materia di internazionalizzazione e del conseguente contributo al soddisfacimento di tali fabbisogni.

Al fine del co-finanziamento, potranno essere presi in considerazione:

a) progetti miranti a sviluppare la collaborazione all'estero nel campo della ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico;

b) progetti di formazione, che includano un periodo di stage in aziende e joint-venture, di docenti o studenti ovvero di imprenditori, manager e tecnici presso università, parchi scientifici e tecnologici.

I progetti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data della loro approvazione.

Le «Linee di indirizzo per l'attività promozionale» emanate annualmente dal Ministro per le attività produttive costituiscono il quadro di riferimento per l'individuazione delle priorità geografiche. A tale fine, per il 2003/2004 sono ammissibili i progetti destinati alle seguenti aree e Paesi: area balcanica, Paesi dell'area del Mediterraneo (Paesi non U.E.), Russia, Cina, Brasile.

Saranno considerati in via prioritaria:

1) i progetti complementari ad altre iniziative co-finanziate dal Ministero/ICE nell'ambito di accordi di programma o di settore e che mirano a realizzare iniziative di sistema.

2) i progetti che vedano il co-finanziamento di altre amministrazioni o enti pubblici.

2. *Risorse e co-finanziamento.*

La copertura finanziaria dei progetti sarà ripartita al 50% tra università e MAP/ICE.

Fermo rimanendo il principio del co-finanziamento al 50%, le università potranno coprire l'intera quota di compartecipazione con risorse interne. Possono concorrere alla copertura del 50% a carico delle Università anche gli apporti, finanziari e in natura, provenienti dai soggetti imprenditoriali privati.

Al 50% di spettanza MAP/ICE possono associarsi le facilitazioni finanziarie attivabili attraverso altri soggetti pubblici (Ministero affari esteri, Ministero istruzione, università e ricerca, Ministero ambiente, regioni, ecc.).

Per il periodo 2003/2004, la quota MAP/ICE sarà coperta dai fondi per il Programma promozionale ICE, nell'ambito della quota di € 1.000.000 già allocata a questo fine nel programma stesso, salvo intervento di fondi aggiuntivi destinati allo scopo da disposizioni successive.

La quota a carico MAP/ICE per ciascun progetto non potrà comunque superare i 125.000 euro.

3. *Modalità di elaborazione e presentazione dei progetti.*

Le università, singole o associate, insieme ai soggetti imprenditoriali elaborano le proposte progettuali, in base al modello di scheda tecnica allegata alla presente circolare, d'intesa con l'Istituto per il commercio estero e le presentano allo stesso Istituto — Dipartimento per la formazione — via Liszt, 21 - 00144 Roma, dal 30 ottobre al 30 dicembre 2003.

I proponenti e l'ICE concorderanno, in base a criteri di economicità ed efficienza, la più opportuna ripartizione delle iniziative tra gli organismi attuatori. Le proposte dovranno indicare i risultati attesi e i parametri per la valutazione degli stessi.

4. *Selezione dei progetti.*

La pre-istruttoria dei progetti è affidata all'ICE che li sottopone al Comitato di valutazione.

Il Comitato di valutazione si riunisce per la prima volta entro il 30 gennaio 2004 per selezionare i progetti ammissibili al co-finanziamento.

I criteri di selezione sono: qualità del progetto, coerenza con le «Linee di indirizzo per l'attività promozionale» e la conformità con le ulteriori indicazioni contenute nella presente circolare.

Entro quindici giorni dalla data della decisione, il Ministero comunica ai proponenti l'approvazione del progetto. Dalla data di approvazione decorre il periodo previsto per la realizzazione del progetto, che in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

5. *Gestione dei progetti.*

La gestione dei progetti sarà conforme al regolamento di amministrazione e contabilità dell'ICE.

Per i progetti che superano la durata di dodici mesi, i proponenti dovranno presentare al Ministero delle attività produttive - Dipartimento internazionalizzazione — Direzione generale promozione scambi — viale Boston, 25 - 00144 Roma, una relazione intermedia che evidenzi lo stato di realizzazione del progetto.

A completamento di ogni progetto, ciascun beneficiario dovrà inviare al Ministero delle attività produttive - Dipartimento internazionalizzazione una relazione finale che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente prefissati.

Nella gestione delle risorse finanziarie, fermo restando l'importo complessivo del progetto, sono ammessi scostamenti e compensazioni nel limite del 20% delle singole voci di spesa.

6. *Rendicontazione delle spese.*

Al fine della rendicontazione dei progetti, i proponenti sono tenuti a presentare la relativa documentazione di spesa (anche mediante autocertificazione analitica) all'ICE, analogamente alle modalità previste per gli accordi di programma e di settore co-finanziate attraverso il Programma promozionale.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Vice Ministro: URSO

CIRCOLARE MAP N. 511049 DEL 27 OTTOBRE 2003

Scheda tecnica di presentazione di progetti da cofinanziare nell'ambito dell'Accordo-quadro MAP/ICE CRUI

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO	
TITOLO DEL PROGETTO	
PAESI DESTINATARI DELL'INTERVENTO	
PROMOTORI	*Università*
	Soggetto imprenditoriale
ALTRI PARTNER ITALIANI	
PARTNER ESTERI	
SETTORE DI INTERVENTO E SINTESI DEL PROGETTO	
EVENTUALI PRIORITA' (complementarietà con altre iniziative co-finanziate; co-finanziamento di altre amministrazioni o enti pubblici)	
DURATA DEL PROGETTO	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	

PUNTO DI CONTATTO PER IL PROGETTO	
NOME	
QUALIFICA	
TELEFONO	
FAX	
EMAIL	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(Specificare Azioni)

RISULTATI ATTESI
(Specificare obiettivi e parametri di misurazione dei risultati)

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA					
FONTI		**RISORSE INTERNE** ("in natura")	**RISORSE FINANZIARIE**	**TOTALE**
QUOTA UNIVERSITA' (50%)	***Università***			
	Partner privati			
QUOTA ICE (50%)	***ICE***			
	Altre Amministrazioni pubbliche			
TOTALE				

03A12145

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 novembre 2003

Dollaro USA	1,1497
Yen giapponese	125,03
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,68960
Corona svedese	8,9880
Franco svizzero	1,5689
Corona islandese	88,31
Corona norvegese	8,2100
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58261
Corona ceca	31,990
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,61
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6406
Lira maltese	0,4265
Zloty polacco	4,5648
Leu romeno	39945
Tallero sloveno	236,0200
Corona slovacca	41,175
Lira turca	1710957
Dollaro australiano	1,6111
Dollaro canadese	1,5104
Dollaro di Hong Kong	8,9162
Dollaro neozelandese	1,8381
Dollaro di Singapore	1,9937
Won sudcoreano	1353,83
Rand sudafricano	7,9801

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12325

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucosio con sodio cloruro».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 577 del 21 ottobre 2003

Medicinale: GLUCOSIO CON SODIO CLORURO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41-43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: Modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica di condizionamento primario: in alternativa del foglio in freeflex SF150, si autorizza il foglio M312, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031386345/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031386358/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031386360/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml;

A.I.C. n. 031386372/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml;

A.I.C. n. 031386384/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 031386345/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031386358/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031386360/G - «25% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 031386372/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 031386384/G - «2,5% + 0,45% III soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml varia a: «2,5% + 0,45% III soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana.

03A12048

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 578 del 21 ottobre 2003

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica di condizionamento primario: in alternativa del foglio in freeflex SF150, si autorizza il foglio M312, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031917521/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031917533/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031917545/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 250 ml;

A.I.C. n. 031917558/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 500 ml;

A.I.C. n. 031917560/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 1000 ml.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 031917521/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031917533/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031917545/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 250 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 250 ml;

A.I.C. n. 031917558/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 500 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 500 ml;

A.I.C. n. 031917560/G - «Soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 1000 ml varia a: «Soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 1000 ml;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12054

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Indolin».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 594 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: INDOLIN.

Confezione: 50 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 025161035/.

Società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Indolin», 50 capsule 2,5 mg, A.I.C. n. 025161035, prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 492 del 10 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 595 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: COBAFORTE.

Confezioni: IM 3 F liof 5000 mcg + 3 F solv - A.I.C. n. 021146067/.

Confezioni: «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 021146093/.

Società EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cobaforte», IM 3 F liof 5.000 mcg + 3 F solv - A.I.C. n. 021146067; «Cobaforte», «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 021146093, prodotti anteriormente al 19 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 57 del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'11 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12051

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zafluox».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 598 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: ZAFLUOX.

Confezione: 12 capsule 20 mg - A.I.C. n. 034109013.

Società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Zafluox» 12 capsule 20 mg - A.I.C. n. 034109013 prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 482 del 10 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12050

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lagin».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 602 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: LAGIN.

Società: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

Confezione: 0,100 g/100 ml sol. vaginale 5 flaconi da 140 ml con cannula - A.I.C. n. 033261013.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Lagin», 0,100 g/100 ml sol. vaginale 5 flaconi da 140 ml con cannula, A.I.C. n. 033261013, prodotti anteriormente al 28 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 526 del 28 ottobre 2002, possono essere dispensati dalla EG S.p.a, improrogabilmente fino al 15 maggio 2004. Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento n. 359 del 16 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12056

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 603 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinali: VASORINIL, VIDEO-MILL, SALONPAS.

Società: Euroderm OTC S.p.a., piazzale Aquileja, 8 - 20144 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte

I lotti delle confezioni delle specialità «Vasorinil», «Video-Mill», «Salonpas», nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 480 del 10 ottobre 2002 prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 480 del 10 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12052

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Augmentin»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 954/D142 del 21 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AUGMENTIN:

«250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml polvere per sospensione orale»;

1 flacone 100 ml sospensione estemporanea con cucchiaino dosatore - A.I.C. n. 026089 045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxosmithkline S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A12143

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selegilina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 382/D143 del 21 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SELEGILINA:

30 compresse 5 mg - A.I.C. n. 032005 011/G;

100 compresse 5 mg - A.I.C. n. 032005 023/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A12144

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 377/D144 del 21 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AMOXICILLINA:

«2,5 % granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 030051 054/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

03A12146

Rettifica al decreto A.I.C. n. 655 del 5 novembre 2001 relativo alla specialità medicinale «Tanipec»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 583 del 21 ottobre 2003

Medicinale: TANIPEC.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6 - c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 655 del 5 novembre 2001.

Il decreto A.I.C. n. 655 del 5 novembre 2001, relativo al medicinale in oggetto, è rettificato nel quantitativo di un eccipiente, così come segue:

da eccipienti: sodio bicarbonato 5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,3 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C.: n. 035013010 «100 mg/3,3 ml, soluzione iniettabile» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12053

Rettifica al decreto n. 156 del 21 maggio 2003 relativo alla specialità medicinale «Xylocaina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 586 del 27 ottobre 2003

Medicinale: XYLOCAINA.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza - c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 156 del 21 maggio 2003, relativo alla specialità medicinale «Xylocaina».

Il decreto n. 156 del 21 maggio 2003, è rettificato così come segue:

da «È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale "Xilocaina"»;

a «È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale "Xilocaina"»;

da: «forma farmaceutica: soluzione iniettabite»;

a: «forma farmaceutica: soluzione iniettabile»;

da: eccipienti: sodio cloruro 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanta basta a 1 ml»;

a: «eccipienti: sodio cloruro 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C.: n. 004535187 - «2% soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C.: n. 004535199 - «2% soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12055

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, recante: «Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 161/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2003).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

a pagina 29, dove è scritto: «ALLEGATO *I* (di cui all'art. 9, comma 1, lettera *q)*)», leggasi: «ALLEGATO *X* (di cui all'art. 9, comma 1, lettera *q)*)»;

a pagina 30, dove è scritto: «ALLEGATO *I* (di cui all'art. 9, comma 1, lettera *q)*)», leggasi: «ALLEGATO *XI* (di cui all'art. 9, comma 1, lettera *q)*)».

03A12272

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501263/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100031112

€ 0,77